

TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Messaggio della Camera dei deputati per la comunicazione al Senato del progetto di legge per l'erezione del monumento nazionale al re Carlo Alberto — Congedo accordato — Presentazione del progetto di legge portante l'abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro — Relazione sul progetto di legge circa l'abolizione delle bannalità — Discussione generale della legge sull'abolizione dei fedecommissi e maggioraschi — Il senatore Della Torre parla contro il progetto; in favore ragionano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Sclopis, Maestri e Stara — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1° — Schiarimenti del ministro di grazia e giustizia in ordine al 2° articolo, e modificazioni — Emendamenti dei senatori Della Torre e De Fornari.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

PROGETTO DI LEGGE PER UN MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Ricevo un messaggio dal presidente della Camera dei deputati, per la comunicazione del progetto di legge sul monumento nazionale a Re Carlo Alberto da essa approvato nei termini seguenti. (Vedi vol. Documenti, pagina 418.)

Questo progetto di legge sarà dato alle stampe e quindi distribuito agli uffici.

CONGEDI.

(Si dà lettura di due lettere: la prima del senatore Cataldi, con cui giustifica le sue assenze dalle tornate del Senato, e l'altra del senatore Plezza colla quale chiede un congedo di dieci giorni, che gli viene dal Senato accordato.)

PROGETTO DI LEGGE PER TOGLIERE IL CORSO ABUSIVO DI ALCUNE MONETE D'ORO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

NICOLA ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare il progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati sull'abrogazione del corso abusivo di alcune monete d'oro. (Vedi vol. Documenti, pag. 424.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà il corso consueto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALL'ABOLIZIONE DELLE BANNALITÀ.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Demargherita relatore dell'ufficio centrale per l'esame della legge sull'abolizione delle bannalità.

DEMARGHERITA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 293.)

PRESIDENTE. Il Senato avrà in grado, io credo, che questo rapporto sia stampato e distribuito ai singoli senatori per intraprenderne quindi la discussione, la quale io proporrei avesse luogo dopo che sia esaurita quella che ora ha da incominciare sull'abolizione dei vincoli fedecommissari, a meno che qualche legge più urgente non sopravvenga la quale necessiti una più pronta spedizione.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli fedecommissari. (Vedi vol. Documenti, pag. 507.)

Avrò l'onore di leggere il testo della legge:

« Art. 1° Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi, contenute nelle vigenti leggi, sono abrogate.

« I fedecommissi, le primogeniture ed i maggioraschi già eretti prima della promulgazione della presente legge, sono risolti nell'attuale possessore.

« Art. 2° La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, purchè discendenti dal possessore e viventi all'epoca della promulgazione della presente legge; e ad ogni altro primo o primi chiamati che saranno pur viventi a tal epoca, purchè, in

questo caso, il possessore abbia oltrepassati gli anni sessanta.

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dallo attuale possessore, quanto dal primo chiamato.

« Art. 3° Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle commende di patronato familiare dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro, esistenti nello Stato.

« Art. 4° I possessori delle commende soppresse dovranno pagare al tesoro dell'Ordine, nel termine di tre anni, e in tre rate uguali d'anno in anno, coi relativi interessi, un capitale corrispondente al dieci per cento del valore di tutti i beni stabili, compresi nella commenda, secondo la stima che ne verrà fatta da periti eletti di comune accordo, ovvero deputati d'ufficio dai tribunali ordinari.

« Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni, ed in tre rate uguali, come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopraddetto.

« Il capitale dovuto sarà prelevato sulla massa dei beni della commenda

« Art. 5° Quando la commenda, in tutto od in parte, sia costituita in rendite del debito pubblico, sarà immediatamente trasferita all'Ordine la decima parte dei titoli di rendita, o la vigesima, secondo la distinzione indicata nell'articolo 4° tra il fondatore e gli altri possessori.

« Art. 6° Competerà all'Ordine, sovra i beni stabili delle commende per la riscossione del capitale riservato a suo favore nell'articolo 4°, il privilegio attribuito all'alienante dall'articolo 2158, numero 2, del Codice civile.

« Art. 7° S'intenderanno cessate tutte le cause di sospensione delle commende le quali sono perciò risolte in chi, tolte tali cause, ne dovrebbe essere investito.

« Se al tempo della pubblicazione della presente legge, in nessuna delle linee contemplate nell'atto di erezione di una commenda, si troverà vivente alcuno dei chiamati, i beni che ne costituiscono la dote rimarranno liberi e disponibili in quella persona, la cui discendenza sarebbe la prima chiamata.

« Art. 8° Nulla è innovato, nè quanto al decreto emanato il 5 agosto 1848 pel'isola della Sardegna, nè riguardo alle così dette fedecommeserie, dispense, colonne de' luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttora sussistenti, od alle disposizioni delle leggi della repubblica ligure 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799. »

Agli articoli 2°, 3° e 7° l'ufficio centrale, come deve averne memoria il Senato, ha proposto importanti modificazioni.

È aperta la discussione generale.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che ci sia grave ed importante differenza fra le commende di patronato familiare che si propongono a sopprimere, ed i fedecommissi, sicchè forse non sarebbe fuori di proposito di dividere la discussione e quindi la votazione di questi due articoli.

PRESIDENTE. Sono già divisi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Ma la votazione si farà insieme.

PRESIDENTE. La votazione per articoli si farà separata, dimodochè se mai quando si giunga alla discussione dell'articolo delle commende, fosse esso rigettato, non si comprenderà più nella votazione della legge.

DELLA TORRE. Messieurs, j'ai déjà eu l'honneur de faire connaître à mes collègues qu'elle était ma manière de voir relativement à la question qui nous occupe aujourd'hui. Je ne répéterai point les arguments dont je me suis déjà servi;

mais je ferai quelques observations sur l'état actuel de la question.

Un des motifs que l'on a mis en avant pour favoriser l'adoption de la loi, était que la maison de Savoie, qui a souvent devancé tous les autres gouvernements en marchant vers un but d'améliorations utiles, avait déjà dans l'année 1797 fait un pas vers l'abrogation complète des majorats et des fidéicommiss en les réduisant à deux degrés. La plupart de nos collègues ont l'avantage de n'avoir pas existé à cette époque (l'arrità); j'y étais; ainsi je sais pourquoi cela s'est fait. En 1797, messieurs, il y avait un nombre considérable de fidéicommiss dans le pays; outre beaucoup de familles nobles, il y avait une partie de la haute bourgeoisie qui avait des fidéicommiss. Les fidéicommiss s'étaient multipliés chez nous, par cette raison, qu'en bâtissant le nouveau Turin, qui est la partie de Turin la plus considérable et la plus belle, on a accordé la permission de faire des fidéicommiss à ceux qui contribuaient jusqu'à un certain point aux nouvelles constructions; on n'était pas même forcé de construire une maison entière. Il y avait beaucoup d'intérêts de famille engagés dans la question; on s'attendait à une invasion, et on ne se trompait guère, car cette invasion eut lieu l'année suivante.

On pensait que la république française, république démocratique, qui avait aboli chez-elle la noblesse et les fidéicommiss, ferait la même chose en Piémont; mais on espérait qu'en disant, il n'y a que le possesseur actuel et son successeur immédiat, on n'aurait pas cru nécessaire d'abolir une institution qui devait forcément finir bientôt. C'était une question très-grave, parce que les fidéicommiss étaient beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ces prévisions se sont effectivement réalisées pour quelques années, seulement et ensuite tout a été aboli.

Aujourd'hui, la question de l'abolition nous l'avons vue de nouveau surgir à côté de nous, en France; lorsqu'on a institué la république démocratique, on a jugé, et c'était juger sagement, qu'il ne devait plus y avoir de noblesse; pour cela, il fallait détruire les fidéicommiss, c'est ce qu'on a fait; mais comme la France a l'expérience des changements de gouvernement, bien malheureusement pour elle, et qu'elle n'ignore pas que toutes les mutations brusques dérangent beaucoup de positions privées, elle a agi avec une très-grande modération, car elle a conservé les droits à tous les *premiers appelés*. Il y a eu à cet égard une longue et lumineuse discussion, et on a prouvé que le *premier appelé* pouvait avoir fait des arrangements en vue d'une fortune que d'après les lois existantes il devait considérer comme devant certainement lui appartenir, et qu'il y aurait injustice à l'en priver par un changement de lois; on leur a conservé leurs droits à eux et à tous ceux qui par leur décès prématurés étaient appelés à les remplacer. On a fait plus: plusieurs majorats avaient été concédés comme récompenses de services rendus, et on a dit: le service a été rendu, c'est un fait accompli; on ne peut pas reprendre la récompense, car c'est la solde du service, et ces majorats ont été conservés.

Vous voyez, messieurs, avec quelle modération ont agi nos puissants voisins. Je sais que chez nous on dit: mais on laissera la moitié. Je vous demande, messieurs, si vous ne dérangez pas deux fortunes. Comment! je suis certain d'avoir 100, et vous me répondez: vous aurez 50. La différence est forte, chacun peut le voir. Je puis avoir fait des arrangements en calculant sur 100, ils me seront nuisibles, si je n'ai plus que 50. Je crois que la loi française vaut mieux que la nôtre même sous ce rapport. La loi française a été faite pour une république démocratique; convient-il que nous fassions

une loi semblable dans une monarchie constitutionnelle? J'en doute. L'abolition des substitutions mène tout droit à l'abolition de la noblesse. Vous ne pouvez croire qu'une noblesse existera longtemps sans substitutions. Jamais nulle part il n'a existé de noblesse placée dans de telles conditions. On me répondra : mais en Belgique il y a encore une noblesse et on n'a pas cependant rétabli les fidéicommiss. Je dirai que la Belgique est un pays nouveau, car elle n'a que trente ans d'existence, et la loi n'a pas encore eu le temps de produire tout son effet, mais elle le produira certainement. Nulle part vous n'avez vu de noblesse sans l'institution des fidéicommiss ; nulle part, non plus, vous n'avez vu de monarchies absolues ou constitutionnelles sans noblesse. Cette question devient très-grave sous le rapport politique. Nous voulons faire un essai ; mais pourquoi donc faire un semblable essai ? Il peut mal réussir.

Messieurs, l'avantage de l'institution de la noblesse c'est qu'elle est une récompense assez grande et qui ne coûte rien à l'Etat. Je n'ignore pas qu'on lui fait une objection ; on dit : mais la noblesse est un titre, un droit que vous avez et que les autres n'ont pas, et, quelque fois, des personnes qui n'ont pas de titres vous sont très-supérieures en mérites. J'admets cela parfaitement, mais en Piémont, messieurs, une pareille objection devrait avoir moins de poids que partout ailleurs.

Vous savez, comme moi, que quand un individu se distingue dans l'armée, dans la magistrature, dans l'administration, dans la littérature, dans les sciences, les arts, l'industrie, ou par des actes de bienfaisance qui sont utiles au pays, ou à une portion du pays, à une ville, une province, il peut toujours obtenir la croix des Saints Maurice et Lazare, qui donne la noblesse personnelle ; et ceux qui ont la noblesse personnelle reçoivent facilement la noblesse à titre, si des circonstances de famille la leur font désirer. Qui donc ne peut aspirer à ce titre ? Une seule classe de personnes qui ne sont pas fort recommandables ; ce sont celles qui ne veulent employer leurs talents, leur esprit, leur industrie qu'à leur profit, celles qui ne veulent rien faire ni pour l'Etat ni pour leurs concitoyens. Si ces personnes ne jouissent pas de ce titre, c'est parce qu'elles ne le méritent pas. Je erois, messieurs, que l'objection politique reste dans toute sa force, et que celle qui est élevée contre les titres n'a pas, chez-nous surtout, une grande portée.

J'ai dit que la noblesse est une récompense ; non-seulement elle place un homme au premier rang de la société, mais, cet homme y fait monter avec lui sa famille, non-seulement ses enfants, mais, s'il n'en a pas, comme cela arrive souvent, il peut faire passer le titre à son neveu, à son gendre ; chacun peut ainsi faire monter une famille au premier rang de la société. Cette récompense avait donc un grand prix ; il faudrait suppléer à cette récompense gratuite par celle de l'argent, mais pour longtemps ces moyens nous seraient onéreux, et je ne sais pas si ce serait une récompense aussi flatteuse que l'autre pour ceux qui ont de l'élevation dans les sentiments ; quant aux riches, ce ne serait plus pour eux une récompense.

Je traite cette question avec un grand désintéressement, car dans ma famille il n'y a ni majorats ni substitutions d'aucune espèce actuellement. Il y en avait quand j'étais jeune, et peut-être c'est à cause de cela que j'ai parcouru ma carrière, et que j'ai aujourd'hui l'honneur de siéger au milieu de vous. On me dira que beaucoup de mes honorables collègues qui siègent également dans cette enceinte, n'avaient pas cet avantage, et cependant ont une place sur ces sièges ; je les en honore davantage, ils avaient moins d'avance en commen-

çant leur carrière, et cependant il sont arrivés au but. C'est, je le répète, encore plus honorable pour eux. Pourquoi donc les priver de l'avantage dont jouissaient les générations passées, pourquoi n'auraient-ils pas la faculté de placer leurs familles, leurs gendres au premier rang de la société ? Je ne vois pas à qui cela serait dommageable ; il y a beaucoup de raisons pour conserver, il n'y en a pas pour détruire. La seule raison pour détruire, je vous l'ai citée, et ce n'est pas une raison, surtout une raison politique.

Quant à moi, j'ai pris la parole le premier, parce que je vote pour le rejet complet de la loi. Je ne parlerai pas des *commanderies* ; il y a encore des motifs plus spéciaux de conservation à leur égard. Mais quelques uns de mes collègues connaissent beaucoup mieux que moi les détails de ce qui concerne l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, je m'en rapporte à eux.

J'ajouterai une considération : toute l'Europe est en travail maintenant ; partout on s'occupe de reconstruire, car tout a été ébranlé. Nous ne pouvons pas savoir si la reconstruction réussira ; personne ne peut être garant des événements qui se préparent. L'apparence est que l'Europe sera reconstruite, les grands Etats marchent dans ce sens ; il faudrait attendre les événements, et, en attendant, ne faire aucune loi qui ébranle l'ordre social. Si le monde se prononce pour la république démocratique, nous sommes un trop petit Etat pour ne pas être entraînés ; nous lutterons, mais nous succomberons ; il faut se résigner d'avance. Mais je pense que si l'Europe se reconstruit, les monarchies prévaudront. On trouvera peut-être des formes constitutionnelles nouvelles, mais le fond restera : ce que me le fait croire, c'est que, il y a quatre ou cinq siècles l'Europe était constitutionnelle ; elle a commencé par là, peu à peu elle a cessé de l'être. La noblesse existait dans tous ces Etats ; la noblesse joue un grand rôle dans l'histoire constitutionnelle, et maintenant, dans les monarchies constitutionnelles, il y a une noblesse. Quand on a voulu en Allemagne, à la Diète de Francfort, se former en république, on a décrété l'abolition des fidéicommiss ; c'était juste. Mais quand on a compris que dans un vaste pays comme l'Allemagne la république ne marcherait pas, et qu'on est revenu aux formes monarchiques, on a fait des lois pour rétablir les fidéicommiss, on les a rétablis en Prusse, en Bavière, dans le Wurtemberg, partout. Nous voulons défaire quand les autres refont, cela ne me paraît pas prudent : en conséquence, je vote contre la loi.

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori senatori, vedendo la sicurezza con cui l'ufficio centrale, nel quale si vedono giureconsulti e uomini di Stato eminenti, accolse il principio di questa legge, io credo di poter sperare che la convenienza della proposta di soppressione dei vincoli fidecommissari non sarà per divenire l'oggetto né di lunghe, né di gravi discussioni.

Io non mi farò qui certamente a recarvi innanzi le tante ragioni che furono dette e ripetute per dimostrarvi l'opportunità, ed anzi, dirò quasi, la necessità costituzionale di questa soppressione.

Fu detto e ripetuto più volte che il fedecommissario più o meno progressivo reca un'estensione eccessiva del diritto di proprietà a pregiudizio della proprietà medesima ; che a cagione dei fedecommissi, le volontà di uomini da lungo tempo trapassati (volontà ispirata da altre circostanze e da altri tempi) reggono anche attualmente le proprietà fra di noi a pregiudizio ed incaglio dei viventi ; che il fedecommissario introduce nella legislazione, a lato del principio di uguaglianza dei cittadini dirimpetto alla legge, un ordine particolare di

successione, cioè una legge speciale e privilegiata per certe determinate famiglie; che il fedecommesso introduce una forzata disuguaglianza tra i figli dello stesso padre; e che ad un sentimento di vanità e ad un eccessivo desiderio di conservazione pospone i dettami della natura e del cuore; che i fedecommessi sono sorgenti infinite di odii domestici e fonti inesaurite di discordie e di liti; che per ultimo i fedecommessi sottraggono i beni immobili alla libera contrattazione con pregiudizio grave dell'industria e del commercio.

Tutte queste cose furono le tante volte dette e ripetute che io crederò di abusare del vostro tempo, o signori, se io qui mi facessi a svolgerle nuovamente.

Bensi mi farò a contrapporre alcune osservazioni alle ragioni testè addotte dall'onorevole signor maresciallo.

Egli trova nei fedecommessi il grave vantaggio della conservazione dei beni nelle famiglie e quindi della nobiltà.

Io credo, o signori, che la cura della conservazione dei patrimoni debbe essenzialmente lasciarsi all'interesse individuale, alla libertà, all'industria dei privati; che una conservazione forzata eccede l'ufficio del legislatore e nuoce a quegli interessi medesimi cui si vorrebbe provvedere.

Io so bene che lo Stato, che il legislatore ha anche in quest'ordine di cose doveri da adempiere, interessi da proteggere. Io credo che il dovere del legislatore, quanto alla conservazione dei beni delle famiglie, consiste nell'obbligo di provvedere, affinché dalla demenza o prodigalità di un individuo non venga malamente dissipato il patrimonio di una famiglia; e a ciò, come ottimamente sapete, la legge provvede col mezzo dell'interdizione e con altri mezzi analoghi.

Deve inoltre il legislatore provvedere affinché un padre di famiglia assennato, previdente, possa estendere le sue prudenti cautele all'avvenire, possa impedire, senza vincolare per una serie indefinita e troppo lunga di generazioni che venga dissipato, venga disperso un patrimonio che egli desidera di conservare e di trasmettere intatto ne' suoi discendenti, nei figli di un congiunto che egli intende di favorire.

E a tutto questo, o signori (come opportunamente già avverti l'ufficio centrale), provvede ottimamente il Codice civile con una serie di disposizioni tutte convergenti a questo scopo. Vi dico anzi che in questa parte il nostro Codice civile è più previdente, più abbondante di disposizioni, che non sia o il Codice francese, od alcuno dei molti altri Codici che vennero modellati sopra la legislazione francese.

Ma tutto il di più, o signori, è soverchio, è pregiudizievole ai privati.

Si è detto che senza i fedecommessi non può essere conservata la nobiltà, che questa nobiltà è fondamento degli ordini costituzionali.

Signori, i titoli di nobiltà sono mantenuti dallo Statuto, ma non sono mantenuti né i privilegi, né i fedecommessi; che anzi, posta questa istituzione accanto al principio di eguaglianza civile che forma una delle basi sostanziali dello Statuto, si dovrebbe inferire, o signori, che non solo la guarentigia dei titoli non si estende alla conservazione dei vincoli fedecommessari, ma che anzi questi vincoli sono in diretta opposizione con lo Statuto.

Del resto, o signori, quando vi erano i feudi, si diceva anche allora che la nobiltà non poteva conservarsi senza gli ordini feudali. I feudi caddero, la nobiltà sopravvisse e rimane. Io credo che la soppressione dei vincoli fedecommessari presso di noi non avrà sicuramente per conseguenza la soppressione della nobiltà; e anzi dirò, o signori, che se i fedecommessi potessero aver un'influenza così diretta sulla conservazione della nobiltà, questa istituzione si troverebbe già fin

d'ora molto scavata nella sua base, o non avrebbe guarisalve fondamenta nell'avvenire; perchè, o signori, se si guarda al presente, i fedecommessi sono ridotti dopo tante successive soppressioni, a proporzioni così esili, da essere assolutamente impossibile il farne fondamento di un ordine politico qualunque.

Quanto alla speranza che si rinnovino più frequentemente i fedecommessi in avvenire che non sianene istituiti per lo passato, io dico, o signori, che la prova è fatta.

Voi conoscete l'istituzione dei maggioraschi cui si volle dare nuova forma e nuova vita nell'anno 1837, e vi sono noti i risultamenti che questa legge, poco sicuramente accolta all'opinione, ha prodotti fra noi. Sono 3 o 4 i maggioraschi che vennero istituiti dopo che è in vigore quella legge.

Io vi dirò, o signori, che se lo Stato ha un interesse in questa materia (e lo ha sicuramente grandissimo), non è già che vi siano poche famiglie facoltose, pochi proprietari ricchi di terre, ma che i proprietari si moltiplichino quanto è possibile, giacchè essi, e specialmente i proprietari degli immobili sono senza dubbio uno dei più saldi fondamenti dell'ordine, della tranquillità, della forza di uno Stato.

Concluderò con osservare, o signori, che in questi tempi vi hanno pur troppo grandi dissidenti d'opinioni su molte e gravi cose, ma che vi hanno pur anche verità irrevocabilmente acquistate alla scienza della legislazione ed ai progressi umani; e tra queste verità che sopravvissero a tutte le lotte in cui furono discusse, negate, oppuguate, tra queste verità, o signori, io non esito a collocare quella della convenienza di sopprimere i vincoli che formano l'oggetto di questa legge.

DELLA TORRE. M. le garde des sceaux a très-bien dit qu'on avait fait peu de majorats; c'est vrai, il y a deux motifs à cela: le premier, c'est qu'on a imposé des formes plus difficiles à remplir. J'ai eu l'idée d'établir un majorat; mais j'ai dû y renoncer, parce qu'on m'a prouvé qu'il me faudrait au moins un an et demi pour triompher de toutes les difficultés. D'autres ont dû rencontrer les mêmes obstacles. Quant à l'opinion publique dont a parlé M. le garde des sceaux, je répondrai que nous sommes dans un petit pays; moi je vous cite l'Allemagne qui avait aboli les fidéicommissaires, et qui les rétablit aujourd'hui.

Je ne sais pas ce qu'on peut appeler progrès chez nous, mais à Berlin c'est le contraire de ce que nous faisons qui s'appelle progrès. Il n'y a que chez nous qu'il est question d'abolir les fidéicommissaires: on n'en parle pas ailleurs. Je ne suis pas sûr que nous ayons pris la bonne route. Le mot *égalité devant la loi* n'est pas un mot nouveau; en Angleterre il y a 600 ans que ce mot est écrit dans les lois, et cela n'empêche pas qu'il ait des substitutions, des ordres, etc. M. le garde des sceaux a reconnu que la grande propriété est une des garanties de l'ordre; pour qu'elle se conserve, il faut des lois conservatrices. L'agriculture même souffre du morcellement de la grande propriété. Voyez la France. Quand elle s'en va en parcelles, la propriété n'a plus de prix, on n'y tient plus; n'oubliez pas que c'est dans les pays où la propriété est le plus morcelée, que le socialisme et le communisme font le plus de ravages. La France en est une preuve. Jusqu'ici, ces doctrines n'ont point percé en Angleterre où toutes les maximes sont l'inverse de celles que nous pratiquons.

Le peuple anglais est devenu le peuple le plus riche et le plus puissant de l'Europe et du monde; il faut donc que la route qu'il a prise ne soit pas mauvaise: pourquoi précisément prenons-nous la route opposée? Je ne sais pas si elle nous mènera à la richesse et à la puissance; j'en doute beaucoup.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Poichè l'onorevole signor maresciallo citò una grande autorità, quella dell'Inghilterra, io vi prego, o signori, di permettermi a questo proposito un'osservazione.

Innanzi tutto dirò che spesso si confondono due cose quanto all'Inghilterra. In quell'isola, o signori, è vero che morto il padre, in tutti gli stabili succede il primogenito, esclusi i fratelli; ma questa, o signori, è legge di successione, non è vincolo di fedecommesso.

Vi sono anche i fedecommessi; ed a questo riguardo ed affinché conosciate come i fedecommessi sieno apprezzati in Inghilterra, io non debbo prescindere dall'addurvi l'autorità di uno scrittore, dottissimo giureconsulto che voi tutti conoscete, e che, scrivendo nel secolo scorso, non scriveva certamente sotto l'impressione d'opinioni e di fatti per noi recenti. Quell'autore è Blackstone.

Voi vedrete, o signori, che i fedecommessi non sono oggidì considerati in Inghilterra come un elemento di ordine, di prosperità e di libere istituzioni.

Egli così si esprime:

« L'établissement de cette loi de famille (cioè dello Statuto *De donis*, che è la legge regolatrice di questa materia in Inghilterra) a occasionné des contestations et des difficultés à l'infini.

« Les enfants, sûrs de n'être pas exclus, s'écartaient de l'obéissance envers leurs parents, des fermiers étaient privés de la jouissance des baux que leur avaient passés les tenants chargés de substitution, car si ces baux eussent été valides, alors, au moyen de longs baux, l'héritier aurait pu se trouver déshérité par le fait; des créanciers étaient frustrés de leurs créances, car, si le tenant avec substitution eût pu charger sa propriété de les acquitter, il eût eu le moyen de frustrer encore son héritier en engageant cette propriété pour toute sa valeur; d'innombrables substitutions non connues étaient produites pour dépouiller les acquereurs de terres légitimement achetées par eux, et nos anciens recueils contiennent un grand nombre de procès à ce sujet. On accusa donc avec justice ce mode de substitution d'être la source de nouveaux procès et de troubles inconnus sous la loi commune; et il fut considéré presque universellement comme un mal pesant sur tout le royaume. »

Io credo che l'autorità di questo scrittore possa influire a modificare in qualche parte l'opinione che si è recata in mezzo, intorno all'aspetto di utilità, di convenienza politica e industriale con cui si vogliono riguardati attualmente i fedecommessi, propriamente detti, in Inghilterra.

Aggiunse poi l'onorevole maresciallo che l'agglomerazione delle terre è confacentissima alla produzione ed al progresso dell'agricoltura.

Quando questa agglomerazione è la conseguenza di libere speculazioni che si intraprendono da chi vuole impiegare nella coltura delle terre grandi capitali, credo anch'io, o signori, che la grande proprietà possa essere confacente a questo progresso, perchè rende possibile l'uso pratico di certi metodi, di certi perfezionamenti che le piccole terre non comportano: ma questi vantaggi, o signori, voi li sperereste indarno dalle proprietà vincolate.

Quanto è certo che la libertà di disporre è stimolo e conforto alla produzione, altrettanto è certo che i vincoli posti a quella libertà noccono e noccono grandemente alle produzioni medesime. I beni delle manimorte, o signori, i beni fedecommessari non sono sicuramente i meglio amministrati, i meglio coltivati, i più produttivi; io credo conseguentemente che nessuna delle nuove ragioni poste innanzi dall'o-

norevole maresciallo possa affievolire le ragioni che consigliano la soppressione dei vincoli di cui si tratta.

SCLOPIN, relatore. Io mi disponevo, a proporvi alcune considerazioni all'appoggio del progetto di legge modificato dall'ufficio centrale che cade in discussione. Queste considerazioni io intendevo limitarle in risposta a quanto ha detto l'illustre maresciallo nel dibattimento, poichè attendeva che un mio onorevole collega ed amico potesse porgermi più lunghi ed estesi schiarimenti intorno alla legge, siccome egli si propone di fare.

Ora una grandissima parte di ciò che io volevo esporvi è stata preoccupata dall'onorevole signor guardasigilli, il quale ha toccato nella sua risposta i sommi capi delle obiezioni adottate dall'onorevole senatore Della Torre.

A me non resta che restringere in poche parole il vero assunto di questa legge: l'assunto vero di questa legge non è propriamente d'intendere ad uno sminuzzamento illimitato di proprietà, ma ad operare in via di miglioramento, come avvertiva il non mai abbastanza lagrimato Pellegrino Rossi, il quale diceva che il buon senso si sarebbe sempre ricusato ad ammettere una legge la quale togliesse ai possessori di beni la volontà di migliorarli. L'idea principale da cui muove lo scioglimento dei vincoli è un'idea di applicazione di un retto canone di economia politica, e un retto canone di economia politica è un'applicazione pratica del buon senso generale, è una conseguenza dell'esperienza comune. Il signor senatore Della Torre comincia dal proporre alcune difficoltà sul sistema speciale di distribuzione dell'asse vincolato, qual verrebbe proposto nel progetto, e pare a lui che fosse preferibile ciò che di recente si è stabilito in Francia. Io non so ancora se il signor guardasigilli voglia assentire alle modificazioni arretrate dall'ufficio centrale al suo progetto, ma supponendo che non intenda mettervi gravi difficoltà, dirò che l'ufficio centrale ha preso per base ciò che gli parve appunto convenir meglio e nell'interessi dell'attuale possessore e nell'interesse di quelli che sono alla porta onde ricevere il fedecommesso. Quindi si venne a quel progetto di divisione delle proprietà in due parti, di divisione istantanea, affinché il beneficio della legge si risentisse più presto colla conservazione dell'usufrutto in favore di colui che se ne trova attualmente investito.

A noi parve che questa fosse veramente la più sincera, la più schietta, la più pronta delle applicazioni di quel gran principio di disponibilità dei beni che intendiamo ora di promuovere.

L'onorevole senatore Della Torre ci addusse anche l'esempio dei maggioraschi che esistono in Francia a titolo di ricompensa nazionale; maggioraschi, ripeto, che furono conservati, maggioraschi che avevano l'origine da alienazioni dei beni del demanio, posti sotto un vincolo con una progressività di titolo e d'onore.

Propriamente di questi maggioraschi da noi non ne esistono; tuttavia è bene che il Senato sappia che tra le commende patronate dell'ordine di San Maurizio ve ne hanno alcune pochissime le quali non sono originate da una costituzione di beni di famiglie private che abbiano voluto erigere una commenda, ma che provengono da largizioni fatte dal principe gran mastro di beni appartenenti all'ordine e attribuite a titolo di commende a certe determinate famiglie.

Queste commende non cadono, secondo l'idea dell'ufficio centrale, nell'applicazione di questa legge; queste commende non si possono intendere né svincolate, né svincolabili, queste commende hanno origine dal patrimonio dell'ordine antico, e debbono sussistere come patrimonio dell'ordine in tutta l'estensione in cui si possono prendere come emana-

zione del patrimonio stesso. Per conseguenza da questa legge nè il patrimonio dell'ordine viene ad essere sostanzialmente diminuito, nè quel beneficio di principe che fu collocato in persone che ne reputava degne soffrirà, per ora almeno, alcuna modificazione.

L'onorevole maresciallo ci parla della necessità che vi avrebbe di mantenere la nobiltà in uno Stato costituzionale, considerandola come ordine non solamente privilegiato di onori, ma privilegiato d'effetti, e come incitamento alle più alle operazioni del servizio pubblico.

A ciò ha risposto il signor guardasigilli; io mi permetterò solamente di aggiungere ancora che una nobiltà privilegiata contro il principio di eguaglianza civile sarebbe assolutamente insussistente; sarebbe un anacronismo nei nostri tempi, sarebbe una contraddizione allo Statuto; ma una nobiltà la quale si alimenti di opere illustri, una nobiltà che senta la vocazione che vi ha di servire il paese, e che tradizionalmente impegnisi ai più nobili sforzi ed ai più illustri risultati, questa nobiltà, tolga qualunque nome, sarà sempre bene accetta. E quanto più si allarga il campo delle grandi opere per la nazione, tanto più si aprono le vie della illustre, della duratura nobiltà.

La presenza stessa dell'onorevole maresciallo nel nostro consesso, il modo franco e leale in cui egli procede nelle nostre discussioni parlamentari è una pagina aggiunta all'illustrazione di sua famiglia, è un esempio che trasmette ai posteri, esempio inimitabile in ogni condizione della nostra attuale costituzione.

Finalmente l'illustre maresciallo ha toccato della condizione speciale dell'Inghilterra, e ci ha detto come in quel paese, che è, se non tipo assoluto, almeno storia vivente, parlante del vero sistema costituzionale, gli ordini dell'aristocrazia riposassero su questi vincoli di beni, e quindi mostrassero non essere ripugnanti alle libertà costituzionali.

Mi proverò a seguire il signor guardasigilli: egli vi ha letto un passo di Blackstone, dal quale alla metà del secolo scorso si facevano aspre critiche del sistema dei vincoli, delle sostituzioni di quelli che chiamano *Entails*. Io, a maggior compimento di quanto disse l'onorevole guardasigilli, vi domanderò licenza, o signori, di darvi un piccolo sunto del movimento della legislazione inglese nel senso assolutamente svincolativo. Siccome questa è materia non tanto comune, io spero che mi condonerete quel po' di tempo che ne occuperà l'enumerazione.

Lo Statuto antico *De donis conditionalibus*, citato dal guardasigilli, che fu come il primo complesso legislativo di ordini, di sostituzioni in materia di beni stabili, non andò guari che fu considerato come avverso al ben pubblico. Tuttavia molti erano che volevano sostenere quello Statuto *De donis conditionalibus*, e questi erano i nobili d'Inghilterra in quel tempo per una ragione specialissima.

Ardevano le discordie civili, si ripetevano le guerre tra gli Inglesi, le confische si moltiplicavano, e si aveva un grande interesse a mantenere le sostituzioni, per cui la confisca non eccedeva nella sua applicazione una sola persona. Ed ecco il perchè si mossero tante difficoltà nel progresso svincolativo dei beni dell'aristocrazia inglese. Tuttavia un principe di alti pensieri e di forte mano, Edoardo IV, trovò il rimedio e seppe applicarlo. Egli cominciò ad introdurre l'uso del *common take very*, in azione legale, la quale tendeva a paralizzare l'effetto delle sostituzioni. Così si cominciò a temperare le conseguenze del vecchio Statuto che (sono parole di Blackstone, in aggiunta a quanto disse il guardasigilli) « tenne maggior conto della volontà speciale e delle intenzioni del

donante che non delle convenienze di tali intenzioni e di qualsivoglia considerazione di pubblico interesse. »

I successori di Edoardo IV si studiarono di agevolare la disponibilità dei beni, e di eludere in certa guisa la resistenza che la nobiltà inglese opponeva agli svincolamenti, sempre nell'idea di eludere all'applicazione della legge sulle confische. Così operarono Enrico VII, Enrico VIII, Giacomo I ed Elisabetta.

Ma più largamente, a' giorni nostri, fu modificato in Inghilterra il sistema delle sostituzioni nel senso favorevole alla libera disposizione dei beni vincolati: così nello Statuto 3° e 4°, capo 74, di Guglielmo IV si permise ai possessori attuali dei beni colpiti da sostituzioni di disporre dei medesimi senza tante sottigliezze legali quante si ricercavano per l'addietro, ed il recente Statuto 1° e 2° della regina Vittoria al capo 110 provvede che una sentenza pronunciata da qualunque Corte superiore tra quelle di Westminster contro un debitore abbia effetto fra qualsivoglia specie di beni, anche soggetti a vincoli di sostituzione.

« I beni stretti in sostituzione in Inghilterra (così si esprime lo Stephen; cito l'ultimo commentario che io conosco delle leggi inglesi pubblicate nel 1848), i beni stretti in sostituzione in Inghilterra sono stati in tal modo svincolati gradatamente, e sono ora soggetti a minore restrizione di quella che si imponga secondo la legge comune ai feudi condizionali, dopo adempita la condizione per la nascita di un erede. Poiché primieramente il possessore dello stabile vincolato può alienarlo, mediante qualsivoglia atto di traslazione di proprietà, registrato, concedendolo in feudo semplice od assoluto, e può conseguentemente impedire la trasmissione ai successori nati o nascituri o ad ogni altro aspirante ulteriore, col solo carico, per quanto concerne all'ultimo, di ottenere il consenso del *protettore*, ossia curatore, se vi esiste. In secondo luogo egli va soggetto alla confisca di tali beni in caso di tradimento; in terzo luogo egli può gravare gli stessi con discreti affittamenti convenuti anche con atto non registrato; e finalmente i beni anzidetti possono essere venduti per pagamento di stabili del possessore per la stessa quantità per cui egli avrebbe potuto disporne. »

Veramente io non credo, o signori, che vi possa essere una più larga via di abolizione di quelle che esistono aperte attualmente in Inghilterra.

Mi pare per conseguenza che là pure, in quel ricetto di antiche tradizioni si sente il bisogno di avviarsi in quel moto progressivo di svincolamento e di libertà di commercio di beni che dappertutto si spiega.

Io quindi, per non occupare ulteriormente i vostri momenti e per lasciar tempo a chi meglio di me potrà spiegarvi l'intero concetto della legge che vi è proposta, ho voluto soltanto farvi avvertiti che nè la nostra disposizione urta contro i principii di equità, nè ella offende menomamente quel sistema razionale di corrispondenza, di vincoli e di libertà che in tutti i paesi inciviliti si osserva. Dico corrispondenza razionale di vincoli perchè nel nostro rapporto già si è indicato come il Codice civile largamente provveda a quella tutela dell'avvenire che ragionevolmente vuolsi affidare al padre di famiglia.

MARSHALL. Signori, non tratterò la questione di diritto, sulla quale l'onorevolissimo guardasigilli e l'egregio relatore hanno dimostrato sapientemente come i fedecommissi si vogliono aboliti, secondo il diritto naturale, il diritto civile, il diritto costituzionale.

Io dirò poche parole volgandomi al fatto: giacchè il legislatore debbe appunto aver innanzi il fatto, i costumi, la statistica morale e politica dei fatti sociali.

Ora, che vediamo in fatto di fedecommissi? I fedecommissi furono aboliti dopo i grandi avvenimenti che scossero l'Europa; tornata la pace, si volle dagli amici dei tempi antichi far ritorno alle antiche idee, rimettere i vincoli fedecommissarij. Furono rimessi: ma che avvenne? I lumi avevano penetrate le ultime classi.

Tutti si erano persuasi che i vincoli sui beni danneggiano l'industria, nuociono alla civiltà sociale. Tutti avevano veduto che i fedecommissi, e massime le primogeniture avevano dato il doloroso spettacolo, che nella stessa famiglia fosse la mendicizia accanto all'opulenza; i cadetti obbligati a vestire l'abito da monaco, o da militare, accanto ad un primogenito che viveva in un lusso insultante. L'amor paterno, al cospetto di questo disordine, e istruito dalla crescente civiltà, riprese i suoi dritti, e non volle più abbandonarli. Nel mio nativo paese, pel corso di trent'anni dopo che la legge ha permesso di fare primogeniture e fedecommissi, credereste, o signori? un solo, e non era cittadino di quello Stato, ha chiesto di fare una primogenitura. Qui lo udiste dalla bocca dell'onorevole guardasigilli, dopo una legge analoga, tre soli maggioraschi si sono eretti. Il fatto adunque concorre col diritto a volere l'abolizione dei fedecommissi giusta la proposta legge.

Prima dell'abolizione dei vincoli che erano sui beni dei feudi e i fedecommissi, i proprietari in Francia non erano che cinque milioni; col tempo sono saliti a venticinque milioni; e quanto la Francia abbia guadagnato in industria, in commercio, in ricchezza, in civiltà, in libertà, ognuno sel veda. La cosa non ha bisogno di dimostrazione.

Senza sciogliere i vincoli dei beni non si potevano rompere le catene dell'assolutismo e della schiavitù.

Il mondo deve alla libertà dei beni lo sviluppo dell'industria; e da questi dipendono le libertà politiche e il perfezionamento dell'umana specie secondo i decreti della Provvidenza.

Dunque scioglimento di tutti i vincoli che esistono sui beni. Questo è il grido dell'umanità, il voto di tutti gli uomini probi e sapienti.

L'illustre maresciallo ha citato all'appoggio della sua opposizione al progetto di legge l'esempio della Germania, la quale, ei dice, sembra tornare al ristabilimento dei fedecommissi e delle primogeniture.

Io limiterò la risposta ad una domanda. Chiederò se nello stato straordinario in cui si trova la Germania si possa far fondamento sulle leggi che fosse per adottare. Chiederò se la Germania possa ora considerarsi in uno stato normale, se in uno stato di progresso o di regresso.

Voto per l'adozione della legge.

STARA. Signori senatori, quantunque volte io consideri all'indole del governo rappresentativo, all'ombra, e sotto l'egida del quale noi abbiamo la lieta ventura di vivere per beneficio di quel magnanimo, di cui tutti lamentiamo la perdita, sempre più mi confermo, o signori, in questa sentenza, che la medesima non solamente consiglia, ma più presto comanda non poche riforme nelle varie parti della legislazione, da cui tuttora siamo retti, per essere posta in armonia colle libere istituzioni, che ne debbono essere lo spirito vivificante, ed il fondamento principale.

Passati subitamente da un moderato bensì ma pure assoluto Governo ad un libero reggimento, noi ci troviamo in presenza, e sotto l'osservanza di leggi, che, mentre ritraggono dell'indole, e dei principii di quello, da cui riconoscono la loro origine, più non si confanno coll'indole e coi principii di questo col quale oramai debbono camminare di conserva.

E siccome un edificio per essere ben solido, ed atto a resistere alle ingiurie del tempo abbisogna di essere siffattamente

costrutto, che tutte le varie parti, di cui si compone, consuevano insieme, e siano tra loro ben coordinate e connesse, per modo, che l'una all'altra perfettamente corrisponda, così la presente nostra legislazione per armonizzare colle novelle istituzioni, ed aggiungere quel grado di perfezione, di forza e di stabilità, che le è necessario ad operare tutto quel maggior bene, che si propone, ha bisogno di essere in alcune sue parti modificata coll'indole di quelle che più non si confanno, acciocchè le une sieno colle altre concordanti, e tutte insieme presentino quell'unum et simplex, che è pure il maggior pregio d'ogni opera, ed istituzione umana.

Ma nel compiere ad un ufficio così delicato, ed importante, tutta richiedesi la saggezza, la prudenza, e la circospezione del legislatore per non trascorrere oltre a quei limiti, entro dei quali si rinchiede una vera e ben regolata libertà e fuori dei quali si corre rischio di trascendere, e precipitare alla licenza, ed all'anarchia; e per conseguente alla dissoluzione, e non al rassodamento dell'ordine sociale.

E questa è forse non ultima tra le ragioni, per le quali nei tempi moderni le libere istituzioni ebbero nella più gran parte dei luoghi, dove furono introdotte, un'esistenza sì precaria e sì breve, ed una vita cotanto agitata. Poichè a ben considerare la cosa, di leggieri si scorge, come i moderni riformatori dei popoli, preoccupati quasi tutti dal pensiero di tutto immutare e capovolgere di cima in fondo, quanto di antico vi esisteva, non contenti a quelle utili e salutari innovazioni che l'indole del Governo, e delle libere istituzioni richiedeva, posero arditamente la mano in tutto, che costituisce l'essenza e la forza di uno Stato ben ordinato, viziando, indebolendo o distruggendo affatto, quanti sono gli elementi di conservazione e di stabilità i quali se sono necessari a mantenere sani e robusti i corpi umani e a preservarli da quei mali che gl'indeboliscono e ne accorciano la vita e l'esistenza, sono altrettanto indispensabili a far prosperare e vivere lungamente i corpi politici o gli Stati, col renderli forti e quieti, amati e rispettati da tutti.

Il senno italiano, e l'adoprarne cauto e prudente del Governo e del Parlamento, ne rassicura in questo rispetto e ne fa giustamente sperare, che nel procedere a tutte le volute riforme noi sapremo tenerci costantemente lontani da simili eccessi e preservarci egualmente dai due opposti scogli, contro ai quali corre rischio di urtare, e d'infangersi la nostra nave, dove sia mal condotta e mal governata. La qual cosa facilmente ne verrà fatto di conseguire con quella felicità di successo, che tutti dobbiamo non solo desiderare, ma coi comuni nostri sforzi favorire ed aiutare, se per l'una parte troppo non tenendoci in sul tirato noi non ci ostineremo a rifiutare od impedire, ma ci mostreremo anzi disposti a promuovere tutti quei cambiamenti e miglioramenti che sono richiesti ad un vero e ragionevole progresso e ad una libertà ben intesa e regolata, e possono conseguentemente soddisfare ai veri bisogni ed ai giusti desiderii di tutti i buoni, savi ed onesti cittadini: e per l'altra parte non trascorrendo imprudentemente tropp'oltre nella via delle riforme e delle innovazioni, non ci lasceremo spingere e dominare dal pensiero di tutto abbattere ciò che ancora vi esiste dell'antico edificio, anche nelle sue parti più solide e sane che tuttora ne presenti.

Adoperando in questa forma noi ci terremo lontani da quegli eccessi, in cui miseramente trascorsero altre nazioni, ponendo ogni nostro studio a conservare non solo ma a raffermare benanche tutti quegli elementi di vita, di forza e di stabilità, senza dei quali la ragione insegna e l'esperienza il conferma, essere umanamente impossibile, che possa lungamente e tranquillamente durarla qualunque corpo o fisico

o morale. Nel qual biasimo appunto, secondochè venne dai valentuomini avvertito, sarebbero incorsi non pochi dei moderni riformatori, e reggitori di popoli, i quali, lasciata dall'un dei lati la sapienza degli antichi, e l'esperienza del passato, amaron meglio di correre dietro a teorie astratte ed utopistiche, alcune buone in sè, ma non convenienti alla natura umana; altre viziose, nocive e condannate dalla ragione, non meno che dal buon senso.

E siccome il primo e principalissimo elemento di forza, di conservazione e di felicità di uno Stato è quello che prende radice nel sentimento religioso, così noi attenendoci alla letterale disposizione dell'articolo primo dello Statuto e ravvivandone lo spirito, ci mostreremo ognora solleciti a proteggere la religione, da cui, come da fonte primaria e suprema, ogni bene deriva.

Poichè, dove manca il timor di Dio, scrive il segretario fiorentino, conviene che quel regno rovini o che sia sol tenuto dal timore di un principe che supplica ai difetti della religione. Il perchè fermi ed inconcussi nella fede dei padri nostri, noi daremo opera a promuovere il culto divino, saviamente avvisando col prelodato scrittore, che, siccome l'osservanza del medesimo è cagione della grandezza delle repubbliche, così il dispregio di quello è cagione della rovina di esse.

Un altro elemento di forza e di conservazione che forma uno dei vincoli sociali più potenti e più utili, ed in pari tempo più dolci e soavi a sopportarsi, è quello che deriva dal potere familiare e domestico. L'esercizio di questo potere, che forma il primo anello di quell'ordine mirabile, che l'Autore della natura ha stabilito tra gli uomini, più di qualunque altro conferisce al bene dello Stato, dappoichè tende a mantenere e rassodare l'ordine delle famiglie, senza del quale si turba, e sconvolge l'ordine sociale.

Per la qual cosa senza dipartirci dal gran principio, proclamato dall'articolo 24 dello Statuto, della libertà di tutti i cittadini dinanzi alla legge, importa sommamente, che nel procedere alle volute riforme noi adopriamo in modo, che il potere familiare e domestico sia ognora mantenuto in quella forza, rispetto e venerazione, che l'indole e l'ufficio suo richiede per raggiungere lo scopo a cui è rivolto, e per cooperare efficacemente all'ordine, ed alla tranquillità delle famiglie con cui sta sì intimamente collegato, e connesso l'ordine e la tranquillità dello Stato e dell'intera società.

Finalmente un altro elemento non meno essenziale e necessario dei due primi a render forte e durevole, tranquillo e prospero uno Stato, è quello che consiste nel rispetto e nell'inviolabilità delle proprietà. Il nesso reciproco ed il vincolo fortissimo che le medesime stabiliscono tanto fra gl'individui che le posseggono ed il Governo che le protegge, quanto ancora tra gli stessi possessori tra di loro, viene a ragione riguardato come fondamento principalissimo dell'ordine sociale, tantochè dove questo vien meno tosto vi sottentra lo scompiglio e la confusione che mette ogni cosa a soqquadro e fa rovinare lo Stato.

Molto saviamente pertanto l'articolo vigesimonono dello Statuto dichiara che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. E noi attuando ed esplicando il principio dal medesimo consacrato, daremo opera, ogniqualvolta si presenti l'occasione e se ne senta il bisogno, a mantenerlo ognora fermo ed inconcusso contro agli attacchi ed alle mire perverse a cui pur troppo è fatto segno nei tempi che corrono, proteggendolo e rafforzandolo con ogni maniera di favori e sussidi.

A questo sacrosanto principio in qualche modo si rannoda, o signori, l'idea di legge che viene ora sottoposta alla vostra

discussione e deliberazione. Poichè se dall'un canto si tratta per essa di rendere più libere e disponibili, e conseguentemente più utili e pregevoli le proprietà ora vincolate, dall'altro importa egualmente di serbarle inviolate nelle mani di coloro a cui si appartengono, o debbono per legge e per giustizia appartenere, rispettando i diritti di tutti che vi abbiano un qualche legittimo interesse da esercitare e far valere sopra di quelle.

Ed è appunto in questo doppio rispetto ch'io tolgo ad esaminare ed a svolgere questa sì ardua e delicata materia, ripartendola, per miglior ordine e chiarezza, in cinque distinti punti, che sono quest'essi:

1° Se vi abbia non solo la podestà, ma ben anche la convenienza di abolire le leggi attualmente in vigore e concernenti ad ogni maniera di vincoli fedecommissari ed all'erezione di commende patronate dell'Ordine Mauriziano;

2° Se, posta la convenienza di una simile abolizione, e questa decretata, porti la medesima con sè la soppressione dei vincoli già eretti ed esistenti, ovvero sia per ciò necessaria un'espressa ed apposita disposizione legislativa che li sopprima ed annulli;

3° Se la pura e semplice abolizione delle leggi sopraddette non bastando di per sè sola ad operare la soppressione dei vincoli già eretti ed esistenti, ma richiedendosi a quest'effetto una speciale disposizione legislativa, sia in facoltà del legislatore di ciò fare, senza che lo arresti il timore di operare un effetto retroattivo e d'intaccare diritti già legittimamente acquistati;

4° Se una simile disposizione legislativa di soppressione dei vincoli già eretti ed esistenti producendo un vero effetto retroattivo, ed andando a perennare diritti già legittimamente acquistati, possa ciò non pertanto il legislatore emanarla, e convenga che la emani;

5° Infine se ragioni di alta convenienza consiglino che, mediante una disposizione legislativa, si operi lo scioglimento dei vincoli già eretti ed esistenti, a chi debbano attribuirsi i beni divenuti liberi in virtù dell'operato scioglimento.

Intorno a ciascuna delle indicate ispezioni io verrò con quella brevità che l'ampiezza della materia consente, esponendo al Senato le principali considerazioni dalle quali fui mosso a proporre la risoluzione nel senso che mi è paruto più ragionevole e giusto.

E toccando della prima, che sia in facoltà del legislatore di abolire, semprechè lo creda spediente, le leggi che sono attualmente in vigore nei regi Stati relative ad ogni maniera di vincoli fedecommissari, è uno di quei veri che non ammettono contestazione in contrario, e che non abbisogna perciò di verun discorso per essere dimostrato e chiarito.

In quella guisa che il legislatore ha potuto precedentemente emanarle credendole utili ed appropriate ai tempi che allora correvano ed all'ordine delle cose che allora esisteva, nessuno sarà per mettere in forse che possa di presente abrogarle, mutate le condizioni dei tempi e per considerazioni contrarie alle prime, secondo il noto assioma che *eius est solvere qui potest ligare, et eius est nolle, qui potest velle*.

Nè la cosa procede diversamente a riguardo delle commende patronate dell'Ordine Mauriziano, dove si consideri che, astrazione fatta per un momento dall'articolo settuagesimottavo dello Statuto, come sarebbe fuor d'ogni dubbio potuto sopprimere, non che le commende patronate, l'Ordine stesso, quando ragioni di convenienza a così adoprare ne consigliassero, così con molto maggior fondamento si possono ora abolire le leggi che finora permisero l'erezione di simili commende.

Chè se l'articolo dianzi citato dispone che gli ordini cavalereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni, non ne conseguita che abbia perciò solo a dirsi vietata la progettata abolizione, mentre a chiunque consideri il proprio significato di quelle parole o penetri addentro nello spirito di esse, si fa tosto palese che anche dopo abolite le leggi suddette l'Ordine Mauriziano ora esistente continua pur sempre a sussistere colle sue dotazioni, e la disposizione statutaria a perseverare nella sua piena osservanza ed interezza.

Quindi a buon diritto s'inferisce che il legislatore può, semprechè lo voglia, abolire le leggi delle quali si ragiona senza incontrare perciò verun ostacolo nello Statuto che non riguarda per nulla alle medesime.

Della convenienza poi di operare una simile abolizione, voi, o signori, ben di leggieri vi farete capaci sol che vi piaccia di risguardare all'utile grandissimo che sarà per derivarne al pubblico ed ai privati.

Per essa saran più libere e facili, e per conseguenza più frequenti le contrattazioni; favorito ed ampliato il commercio; promosso l'incremento ed il miglioramento dell'agricoltura; accresciuta la popolazione, e la morale stessa meglio guarentita e protetta.

Dei quali beni tutti vantaggiandosi lo Stato dalla progettata abolizione, la convenienza di profitamente operarla sarà da voi tutti assai meglio sentita e riconosciuta di quello che lo non sarei mai in grado di dimostrarvela con un più lungo discorso e con un maggiore sviluppo di questa già di per sé abbastanza chiara proposizione.

Nè di più alta e difficile indagine si appalesa l'esame e la risoluzione della seconda ispezione che noi vi abbiamo, o signori, di sopra proposta, e che ora imprendiamo a brevemente trattare.

L'abolizione di una legge altro di sua natura non opera che la pura e semplice cessazione di ogni suo effetto per l'avvenire, togliendo a chicchessia la facoltà di cui prima godeva di fare od impedire quegli atti che la medesima permetteva o vietava.

Ma gli effetti già prima prodotti e gli atti per l'addietro seguiti continuano pur sempre a sussistere anche dopo la di lei abolizione, perchè divenuti perfetti e compiuti sotto l'osservanza della legge medesima da cui vennero informati e regolati.

Nè si apporrebbe a ragione chi venisse affermando e mantenendo che stieno bensì fermi e sussistenti gli effetti del tempo passato anche dopo la di lei abolizione, ma cessino invece quelli del tempo avvenire, quasi ch'essendo la legge debbano pur questi cessare, come conseguenza della cessazione di quella.

Imperocchè ciò è bensì vero allorchè gli effetti di cui si ragiona sono unicamente dipendenti e prodotti dalla sola virtù della legge che viene abolita, e da questa soltanto riconoscono la loro esistenza e la loro efficacia. In questo caso nessuno ha mai dubitato che col cessar della legge cessino pure gli effetti della medesima pel tempo avvenire, siccome quelli che solo ed unicamente da lei dipendevano, ed in lei sola prendevano radice e fondamento.

Ma ben altrimenti procede la cosa allorquando, come nel caso nostro, alla virtuale disposizione della legge si aggiunge e si accoppia il fatto dell'uomo a cui la legge attacca ed attribuisce i suoi effetti. In questo caso la sola abolizione della legge non opera la cessazione degli effetti della medesima, siccome di quelli che non da lei sola sono dipendenti e prodotti, ma più particolarmente dal fatto dell'uomo, il quale, surto e creato sotto il governo di una legge che lo permet-

teva, acquistò fin dall'origine sua prima una esistenza legittima, e vesti perciò l'indole di un atto oramai consumato e perfetto che continua a sussistere anche dopo l'abolizione della legge stessa, sotto la quale ebbe vita e da cui prese forza e vigore.

E qui permettetemi, o signori, che, parlandovi per poco il linguaggio severo ed esatto del giureconsulto, io vi dichiaro in poche parole la teoria inconcussa che regola questa per certo non troppo dilettevole materia.

Allorchè trattasi di diritti nascenti dalla virtù sola della legge, e che per solo beneficio di questa competono a taluno, ella è cosa di per sé chiara, e da nessuno ragionevolmente oggidi contestata, che per l'abolizione della detta legge si estinguono contemporaneamente e senz'altro i diritti di cui prima quegli godeva.

Che se in quella vece i diritti suddetti sono una dipendenza e sequela altresì di un qualche atto di chi ne gode; se insieme colla legge vi concorre il fatto dell'uomo a cui la legge attribuisce ed annette i diritti e gli effetti per essa stabiliti, in tal caso col cessar della legge non cessano i diritti e gli effetti anzidetti, perchè continua pur sempre a sussistere il fatto dell'uomo da cui questi dipendevano e derivavano, ed a cui la legge gli aveva annessi ed attaccati.

E siccome l'abolizione e cessazione della legge non abolisce, nè fa cessare il fatto preesistente e già compiuto e perfetto dell'uomo, così non può nemmeno abolire e far cessare gli effetti che ne dipendono e ne sono una legittima conseguenza.

Fintantochè adunque sussiste questo fatto, di necessità continuano a riprodursi e ad operarsi quegli effetti che al fatto medesimo aveva la legge accoppiati ed attribuiti, tuttochè venga in appresso la legge stessa abolita. Il fatto poi continua a sussistere finchè non venga per una speciale disposizione distrutto ed annientato.

E per meglio chiarire e mettere in sodo la verità ed il fondamento di questa proposizione con esempi che ne facciano vedere e conoscere l'applicazione, lasciando stare i molti altri che potrei venirmi allegando, piacemi riferirvene un solo che meglio di ogni altro parmi che venga in acconcio, e conferisca allo scopo suddivisato.

Voi tutti, o signori, ben sapete che alla pubblicazione del Codice civile francese in questi regi Stati, che allora facevano parte di quel vasto impero che solo pochi anni ebbe di vita, tutti i figliuoli di famiglia per solo effetto della maggior età, o del matrimonio, divennero immediatamente, *sui juris*, sciolti e liberi dal vincolo della patria podestà a cui dalle leggi anteriori venivano soggetti; e che per virtù di tale scioglimento perdettero i padri l'usufrutto di cui prima godevano sui beni di quelli.

Laddove a voi pure non è ignoto che secondo le leggi di quell'impero, i coniugi che non avessero stipulato espressamente il contrario, venivano retti e governati dalla comunione legale, la quale continuò anche in appresso, e dopo l'abolizione delle dette leggi a regolare nei suoi civili effetti i matrimoni sotto le medesime contratti.

Della quale differenza la ragione è quella già da me sopra indicatavi, che i diritti di patria podestà ed usufrutto, come dipendenti dalla disposizione e virtù sola della legge, dovettero necessariamente cessare col cessare di questa che li compartiva, mentre per lo contrario continuarono a star fermi, e a produrre il loro effetto i diritti e gli obblighi rispettivi dei coniugi secondo il disposto dalle leggi francesi, tuttochè abrogate, perchè nascenti dal fatto dei coniugi stessi, vale a dire dell'atto di matrimonio a cui le leggi medesime avevano attaccati i diritti ed obblighi suddetti.

Ed è questo per l'appunto il caso nostro, o signori, mentre i fedecommissi, le primogeniture, ed i maggioraschi, e le commende di patronato familiare dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro sono altrettanti effetti prodotti ed operati non già dalla sola disposizione della legge, ma sibbene dal fatto dell'uomo che valendosi del favore della medesima, li ha creati ed instituiti.

Quindi s'inferisce che, se per la semplice abolizione delle disposizioni di cui si ragiona, rimane tolta a chi prima ne godeva, la facoltà d'instituire per l'avvenire nuovi fedecommissi, primogeniture, maggioraschi o commende, continuano per altro a sussistere quelli già per l'addietro instituiti, perchè dipendono sostanzialmente dal fatto dell'uomo che anche dopo l'operata abolizione continua a star fermo, e che non può altrimenti che per una speciale disposizione legislativa essere distrutto ed annientato.

Ma se la pura e semplice abolizione delle leggi che permettono l'instituzione dei fedecommissi e l'erezione delle commende mauriziane, non è di per sè sola valevole a partorire la soppressione di quelli già esistenti; ma richiedesi ad operarla una speciale disposizione che la decreti, l'ordine della materia e la serie delle idee ne conduce naturalmente a trattare il tema della terza inspezione che sta appunto riposta nel vedere, se possa il legislatore ciò fare senza dare alla nuova legge un effetto retroattivo, e violare tutti i diritti ed interessi legittimi.

La legge non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo. È questo un principio inconcusso; un canone di giurisprudenza consacrato dai Codici di tutte le nazioni, e che noi leggiamo sancito nell'articolo undecimo del nostro. La sapienza romana già lo aveva solennemente proclamato nella legge settima del titolo *De legibus*, del codice Giustiniano, in cui sta scritto che *leges futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeferita revocari*. Né potrebbe la cosa essere diversamente senza manifesta violazione della giustizia, senza distruggere ogni idea di libertà e di sicurezza individuale, e senza turbare e sconvolgere l'ordine sociale.

La legge ha un effetto retroattivo, ogniqualvolta riguarda a tempi e fatti preteriti, che essendo già stati regolati da altra legge anteriore, e sotto l'osservanza di questa essendo divenuti fatti compiuti e perfetti, più non possono cadere sotto l'impero e nel dominio della legge posteriore.

Evvi quindi effetto retroattivo, ogniqualvolta una legge nuova, non contenta di disporre per l'avvenire, distrugge ed annienta un ordine e stato di cose dalla legge antica già definitivamente regolato e stabilito.

Infatti quest'ordine e stato di cose legittimo perchè dalla legge permesso; perfetto e compiuto perchè fondato nel fatto dell'uomo che lo aveva creato e stabilito, siccome doveva per disposizione della legge stessa e per volontà del suo fondatore essere tuttavia duraturo e progressivo, così non ha potuto da una legge posteriore essere troncò nel suo corso, distrutto ed annientato, senzachè questa operi un vero effetto retroattivo, e *ad facta praeferita revocetur*.

Ed è questo appunto l'effetto che si verifica nella soppressione dei vincoli fedecommissari, e delle commende patronate dell'ordine Mauriziano, che si vuole operare per mezzo della speciale disposizione di legge che vi si propone.

Eretti ed instituiti sotto l'osservanza di leggi, che li permettevano, e per fatto dell'uomo che loro diede l'esistenza e la vita, i vincoli e le commende esistenti costituiscono un ordine e stato di cose che, regolato e definitivamente stabilito dalle leggi suddette non può essere alterato o modificato, di-

strutto od annientato da una nuova legge, senzachè da questa si operi un vero effetto retroattivo.

Le erezioni ed istituzioni di primogeniture e maggioraschi e di commende patronate costituiscono altrettanti fatti che, divenuti perfetti e compiuti sotto il governo di una legge anteriore, più non possono cadere nel dominio di una legge posteriore che modifichi od abroghi la prima. La qual cosa è sì vera che, come di sopra si è dimostrato, la sola abolizione delle leggi permissive dei vincoli non basta a sopprimere quelli già esistenti, ma richiedesi per ciò una speciale disposizione legislativa che, riguardando a tempi e fatti preteriti, li distrugga ed annienti. Nel quale riguardo retrospettivo si rivela appunto, e sta riposto l'effetto retroattivo della nuova legge progettata.

Ma se nella soppressione dei vincoli esistenti non si può a meno di riconoscere un effetto retroattivo della nuova legge, forza è pure di riconoscere in essa una vera e manifesta violazione di diritti ed interessi legittimi, non potendosi concepire l'idea della retroattività d'una legge disgiunta da quella di un'alterazione, modificazione o lesione più o meno grave dei diritti ed interessi preesistenti, cui la nuova legge retroagendo, va necessariamente a percuotere.

E che la cosa stia nei termini ch'io ho l'onore di riferirvi, voi, o signori, ve ne farete di leggieri capaci quando vi piaccia di considerare per poco al gran mutamento che si opera nell'ordine e stato delle cose stabilito dalle leggi che reggono di presente questa materia, raffrontato con quello che vuolsi introdurre colle novelle disposizioni legislative.

E siccome non si può negare che quest'ordine e stato di cose, quale si trova di presente, e per fatto dell'uomo stabilito, attribuisca dei diritti ed imponga delle obbligazioni tanto agli attuali possessori, quanto agli ulteriori chiamati, così non si può del pari disconoscere che la distruzione e l'annientamento dell'ordine e stato suddetti distrugga ed annienti di necessità anche questi diritti ed obbligazioni che dal medesimo dipendevano e gli stavano annessi.

I diritti dell'attual possessore consistono non solamente nel possesso e godimento dei beni vincolati, ma benanche nella proprietà dei medesimi, tuttochè non piena ed assoluta, ma imperfetta e revocabile a favore degli ulteriori chiamati.

Accanto a questi diritti stanno degli obblighi, tra i quali il primo e principale si è quello di conservare e restituire gli stessi beni a coloro che dopo di lui sono in egual modo chiamati a goderli e possederli.

E siccome diritti ed obblighi sono termini correlativi che non possono stare disgiunti gli uni dagli altri, così ammesso e riconosciuto nell'attual possessore l'obbligo suddetto di conservare e restituire i beni vincolati agli ulteriori chiamati, conviene necessariamente presupporre ed ammettere in questi il diritto di farseli conservare e restituire a suo tempo per goderli e possederli alla loro volta come l'attuale possessore.

Questa reciprocità di diritti e di obbligazioni costituisce l'essenza dei fedecommissi e delle commende; nè si può concepire l'idea di uno di questi senza ammettere l'esistenza e l'esercizio di quelli. Donde conseguita che, quando si sopprime un fedecommissato od una commenda, si distruggono ad annientano questi diritti e queste obbligazioni che ne costituiscono l'essenza e la sostanza.

I diritti poi che competono tanto all'attual possessore, quanto ai chiamati, sono fuor di dubbio sì gli uni che gli altri della medesima natura, e di un'egual forza e valore, poichè e gli uni e gli altri hanno i medesimi fondamenti, procedono dalle medesime fonti, e sono costituiti dai medesimi elementi,

vale a dire dalla disposizione della legge e dal fatto dell'uomo che insieme riuniti li hanno creati ed ordinati.

E siccome nessuno oserebbe affermare e sostenere che quelli dell'attual possessore non sieno veri diritti acquisiti, così diritti acquisiti conviene pure qualificare e riconoscere quelli dei chiamati.

Nè a differenziare gli uni dagli altri giova la considerazione che i primi già sieno attuati, ed i secondi per lo contrario tuttora sospesi e condizionali, mentre questa sola differenza nulla toglie o pregiudica alla loro efficacia, la quale verificandosi l'avvenimento, da cui ne dipende l'esercizio, non è minore di quella dei primi.

E per rendere la dimostrazione nostra più chiara e palpabile, poniamo il caso di un testatore che istituendo erede un qualche individuo, lo gravi nel tempo stesso dell'obbligo di conservare e restituire, dopo sua morte, le sostanze ereditarie al figliuolo primogenito dello stesso erede o di un altro qualunque.

È questa, o signori, una vera sostituzione fedecommessaria, tuttochè non progressiva, ma di un sol grado.

Forsechè in questo caso potrebbe il legislatore sopprimere con una sua disposizione il vincolo imposto all'erede istituito senza ledere ed intaccare i diritti dell'erede fedecommessario, ossia del chiamato?

Nissuno che abbia fior di senno oserebbe ciò affermare, ostandovi apertamente il fatto dell'uomo, ossia la volontà del testatore e l'effetto del quasi-contratto che sorge dall'adizione dell'eredità. In primo luogo il testatore, prevalendosi del favore della legge che gli attribuiva il diritto di disporre in quella conformità delle sue sostanze e di vincolarle a favore di un terzo, ha col suo fatto, ossia col suo testamento, ordinato che il suo erede avesse bensì a godere e possedere durante sua vita, le sostanze ereditarie, ma che alla morte di lui dovessero queste passare nell'erede sostituito.

Della pienezza pertanto dei diritti, che a lui competevano su quelle sostanze, il testatore non ha voluto disporre a totale ed assoluto beneficio del suo erede istituito, ma ripartendoli in qualche modo tra questo e l'erede fedecommessario, lasciò al primo la facoltà di possedere e godere le dette sostanze, finchè visse, e ne ordinò in pari tempo la conservazione, e la restituzione a favore del secondo dopo la morte del primo.

Questa volontà del testatore divenne perfetta ed irrevocabile colla di lui morte, ed in conformità della medesima si trasferirono da quell'istante perfetti ed irrevocabili, così nell'erede istituito, come nel fedecommessario i rispettivi diritti di cui aveva a favor loro l'autor comune disposto.

In secondo luogo poi accettando l'eredità, l'erede istituito si assume indeclinabilmente l'obbligazione di soddisfarne i pesi imposti dal testatore. Dal solo e semplice fatto dell'accettazione sorge un quasi-contratto, in virtù del quale, come resta egli obbligato verso i legatari e fedecommessari alla prestazione del legato o del fedecommesso, così acquistano questi il diritto di farselo prestare, quando ne viene il caso.

Sopprimendo pertanto il fedecommesso, e rendendo libere e sciolte nelle mani dell'erede istituito le sostanze vincolate, il legislatore non solamente opera colla nuova legge un vero effetto retroattivo, ma quello che più monta, viola ben anche ed annulla quei diritti che il fatto compiuto dell'uomo, ossia la volontà del testatore già attuata, e l'effetto del quasi-contratto attribuivano e guarentivano irrevocabilmente all'erede fedecommessario.

Quanto si è detto sin qui del fedecommesso di un sol grado e dell'erede fedecommessario si applica perfettamente ai fe-

decommessi progressivi, e di più gradi, ed a tutti gli eredi chiamati, poichè e questi e quelli non altrimenti figurano all'occasione di ciascuna apertura e purificazione della sostituzione progressiva, che quali altrettanti eredi istituiti, e fedecommessari, e quali altrettanti fedecommessi di un sol grado.

Infatti alla morte di ogni erede gravato si rinnova, tra chi succede nel fedecommesso, e quello che diventa primo chiamato, lo stesso quasi-contratto, di cui sopra abbiamo parlato ed in vigor del quale si riproducono tra loro gli stessi diritti, e le stesse obbligazioni che alla morte del testatore erano nati tra l'erede istituito e l'erede fedecommessario. Ciascun possessore figura nei fedecommessi progressivi, non altrimenti che l'erede istituito nei fedecommessi di un sol grado; e viceversa ogni chiamato rappresenta nella sua persona l'erede fedecommessario. Gli uni e gli altri acquistano i medesimi diritti e soggiacciono ai medesimi pesi in virtù del medesimo titolo, che è la volontà del fondatore, il quale, siccome poteva per disposizione della legge ordinare e prescrivere a' suoi eredi le condizioni che costituiscono il fedecommesso così ordinandole e prescrivendole, poté ugualmente attribuire dei diritti ed imporre dei pesi, ai quali tutta la lunga serie dei suoi eredi non può contraffare senza impugnare il fatto del comune autore, e venire contro al proprio titolo, da cui tutti ugualmente misurano i loro diritti, e riconoscono le loro obbligazioni.

Alla morte pertanto di ciascun possessore del fedecommesso si rinnova tra il successore e l'erede chiamato quel medesimo quasi-contratto che intervenne sin da principio tra l'erede istituito e l'erede fedecommessario; e ciascun successore novello figura di raccogliere l'asse fedecommessario, non già dalle mani dell'ultimo possessore defunto, ma sibbene da quelle direttamente dello stesso testatore; il quale è considerato come se passasse di questa vita in quel momento stesso, e lasciasse allora per la prima volta vacante la sua eredità a pro del detto successore novello.

Chè se a taluno piacesse di obbiettare essere questa una mera finzione legale, e non già la verità, risponderai col noto assioma legale, che *idem operatur fictio in casu ficto quod veritas in casu vero*.

I fondamenti poi dell'opinione che noi propugniamo non sono punto distrutti o debilitati, nè la forza dei ragionamenti con cui ci studiammo di stabilirla, e confortarla, rimane scemata, sol perchè trattisi di nascituri, ossia di non concepiti, e di persone la cui premorienza all'attuale possessore non opera alcuna trasmissione a pro dei loro eredi.

Primamente la qualità di nascituri, o di non concepiti, come non osta alla capacità loro di ricevere anche nelle ordinarie istituzioni, così può molto meno impedire la vocazione loro nei fedecommessi, la cui essenza sta in questo appunto riposta, che per essi si possa validamente disporre non solo per la presente, ma benanche per le future generazioni, contemplandovi, e chiamandovi a succedere nei beni vincolati gli eredi di più gradi di qualche determinata discendenza.

Secondamente poi, se la premorienza del presunto chiamato all'attuale possessore rende nulla ed inefficace la di lui vocazione, ed impedisce benanche ogni trasmissione di diritti a pro dei di lui eredi, ciò non altro addimosta e significa, se non che la di lui vocazione è dipendente dalla sopravvivenza al tempo della purificazione del fedecommesso, e conseguentemente condizionata.

Ma ciò non toglie, nè pregiudica per nulla alla validità e legittimità dei diritti degli eredi chiamati, ben sapendosi che le istituzioni condizionate sono valide ed efficaci al paro

delle semplici e pure, ed attribuiscono dei diritti egualmente fermi ed intangibili, solo subordinando l'efficacia loro alla verificazione della condizione.

Se pertanto gli eredi chiamati non hanno un diritto attuale, presente, positivo e trasmissibile, hanno per altro un vero diritto condizionato, il quale, comechè incerto e subordinato all'evento della loro sopravvivenza, non è meno forte e legittimo di qualunque altro diritto puro e semplice, allorchè la condizione si verifica, l'effetto di questa essendo di retroagire al tempo della morte del testatore.

Le discorse considerazioni ne conducono a concludere che dai sostenitori della contraria dottrina si confondono, a parer nostro, la proprietà dei nomi e la sostanza delle cose, quando si pretende che, non già veri diritti, ma semplici speranze sieno quelle dell'erede fedecommessario.

E come infatti si possono qualificare semplici speranze ragioni cosiffatte, che prendono radice, ed hanno il loro fondamento, non già nella sola disposizione della legge sempre rinvocabile a piacimento del legislatore, ma sibbene in un titolo esplicito ed irrevocabile, quale si è l'atto di erezione di un fedecommesso o di una commenda?

Chè se incerte e sospese, e conseguentemente non trasmissibili ne' suoi eredi sono le ragioni del presunto chiamato, quando si risguardi alla sola di lui persona, di ben diversa natura appariranno agli occhi di chi si faccia a considerare, non già semplicemente la determinata persona del presunto chiamato, ma più particolarmente lo stesso ente fedecommessario, che costituisce in sostanza il vero chiamato.

Questo, finchè il fedecommesso sussiste, ha un diritto certo e positivo al conseguimento dei beni vincolati: diritto che passa dall'uno all'altro dei veri chiamati esistenti al momento dell'apertura, e purificazione dello stesso fedecommesso, non per volontà loro, ma per disposizione del comun autore, che li ha instituiti e chiamati.

Oltredichè già di sopra si è avvertito, e giova qui ripeterlo, l'incertezza e la sospensione, e conseguentemente la non trasmissibilità di cotali ragioni nulla toglie alla qualità loro di veri e legittimi diritti mentre tutti i diritti di consimile natura sono incerti e sospesi, e per conseguenza non trasmissibili senza cessare perciò di essere veri diritti acquisiti, ed inattuabili.

E chi osò mai, non che sostenere, affermare che non sia un vero e legittimo diritto quello di un erede condizionato qualunque, il quale, se in mancanza della condizione si dilagua e scompare come se non fosse mai esistito, al verificarsi per contro della medesima retroagisce al tempo che nacque, ed acquista quella medesima forza ed efficacia che fin da principio avrebbe avuto, quando fosse stato puro e semplice, e non dipendente dalla condizione?

E poichè a taluni, sebbene impropriamente, è piaciuto di ragguagliare l'erede fiduciario coll'erede del semplice usufrutto, ritenendo la costoro sentenza, non sarà inopportuno l'avvertire che, dove lasciata da parte la forma dell'instituzione fedecommessaria, il testatore si fosse semplicemente contentato d'instituire un erede nell'usufrutto, ed un altro nella nuda proprietà colla condizione della di costui sopravvivenza all'erede usufruttuario, nessuno ha mai dubitato, nè potrebbe ragionevolmente dubitare che l'erede proprietario acquisiti per la morte del testatore, e per l'adizione della di lui eredità, un vero, legittimo, efficace e positivo diritto alle sostanze ereditarie, tuttochè questo suo diritto sia incerto, eventuale e condizionato, siccome quello che è dipendente dalla sopravvivenza di lui all'erede usufruttuario.

Or bene, nel caso di sostituzione fedecommessaria la cosa

sotto diversa forma procede, nella sostanza la stessa; epperchè dee partorire gli stessi effetti, ed attribuire i medesimi diritti cui non è lecito di toccare senza operare un vero effetto retroattivo, e conseguentemente ledere interessi positivi e legittimi.

La forza di questi ragionamenti fu talmente sentita e riconosciuta dai sostenitori della contraria dottrina, che per divincolarsene non seppero addurre altro argomento, ned appigliarsi ad altro miglior partito, che a quello di affermare, e mantenere che la materia tutta fedecommessaria, qual è stata ne' suoi principii e trovasi di presente costituita, altro non sia, che un editto successorio, un semplice statuto legislativo, una legge regolatrice delle successioni; donde tornava loro facile di trarre tutte le conseguenze che potevano favorire il loro sistema: « di nessun diritto acquistato, ma di semplici speranze per parte dei chiamati e di libera facoltà nel legislatore di variare un ordine di successione cosiffatto, abrogando colla nuova l'antica legge e chiamando con essa a succedere tutti indistintamente gli eredi nelle sostanze già prima vincolate, ed ora per virtù della nuova legge divenute libere e disponibili. »

Nuovo, sottile ed ingegnoso trovato, se alcuno ve ne fu mai. Ma la novità e la sottigliezza sua stessa abbastanza ne disvelano l'erroneità e l'insussistenza.

Costoro non avvertirono che così adoperando, confondevano e nome e sostanza delle cose, e che a sostenere questo loro assunto era d'uopo ripudiare tutti i principii costitutivi e regolatori di questa, quanto ardua, altrettanto certa, definita ed immutabile materia.

Infatti, per chi penetrò addentro nell'esame e nello studio della medesima, e fece acquisto e tesoro di cognizioni chiare, esatte e precise dei principii e delle regole da cui è governata, si fa manifesto che le successioni fedecommessarie punto non differiscono nell'origine loro e nei loro effetti dalle altre successioni ordinarie testamentarie, avendo le leggi costituite le une e le altre secondo l'indole propria di ciascuna di esse, coll'averle in ciò solo differenziate che, mentre le ultime contengono istituzioni e disposizioni di un sol grado, e che riguardano al tempo presente, all'incontro le prime dispongono anche pel tempo avvenire e pelle future generazioni, contenendo istituzioni di più gradi di eredi, che sono dal testatore chiamati a succedere gli uni dopo degli altri nelle sue sostanze.

Se si fa astrazione da questo, che forma il carattere proprio, distintivo e costitutivo dei due modi di successione sopradetti, in tutto il rimanente essi confinano mirabilmente tra di loro a segno che l'uno all'altro perfettamente corrisponde, pari essendo in entrambi l'ufficio che vi esercitano, tanto il legislatore quanto il testatore.

Come nelle successioni testamentarie semplici ed ordinarie, così nelle fedecommessarie, il legislatore altro non fa che stabilire i principii generali e regolatori delle medesime prescrivendo e vietando quanto gli pare che si riscontri nelle une e nelle altre di più conveniente ed opportuno a giungere lo scopo che si propone.

Il testatore poi, tenendosi nei limiti assegnatigli dal legislatore, è libero di dare alle ultime sue disposizioni quell'indirizzo che meglio soddisfaccia alle sue mire, tendenze ed affezioni.

Pertanto, così nell'una come nell'altra specie delle mentovate successioni, mentre il legislatore si limita nelle sue disposizioni a stabilire e regolare il modo e le condizioni, secondo le quali vogliono essere le stesse eredità attribuite e trasmesse, il testatore dal suo canto esplicando ed attuando

nel suo testamento quelle disposizioni della legge, attribuisce e trasmette a chi più gli talenta la sua successione, per modo che la morte di lui e la successiva adizione dell'erede rende cotale attribuzione e trasmissione compiuta, perfetta ed incommutabile.

Dal concorso pertanto di questi tre elementi e requisiti, cioè della legge, della volontà del testatore e dell'adizione dell'erede, sorgono e sono creati i diritti e gli obblighi ereditari d'ogni maniera, i quali o puri e semplici o condizionati ed eventuali, od attuabili di presente, e ristretti alla persona di eredi e legatari di un sol grado, ovvero duraturi pel tempo avvenire, e progressivi in quella di eredi e legatari di più gradi, tutti, qualunque essi sieno, riconoscono la medesima origine, hanno il medesimo fondamento e sortiscono la medesima efficacia, perchè tutti egualmente dalla legge ammessi e riconosciuti, dal testatore attribuiti e trasmessi, e dall'adizione dell'erede confermati e fatti irrevocabili.

Non sono perciò le successioni fedecommissarie altrimenti una legge od un editto successorio puro e semplice come da taluni si vorrebbe insinuare e far credere più di quello che lo sieno tutte le altre successioni testamentarie ordinarie da cui non sono nè punto nè poco in questo rispetto differenziate. Obbietto delle une e delle altre è bensì quello di stabilire le regole secondo le quali abbia il testatore a disporre delle proprie sostanze, ma non di disporne esse stesse. In entrambi si statuisce quali ed in qual modo possono essere gli eredi e legatari chiamati a partecipare dell'eredità, ma non si definisce quali abbiano ad essere i favoriti ed i prescelti. Insomma, in entrambe si permettono e si regolano le attribuzioni e trasmissioni delle sostanze ereditarie, ma non si attribuiscono, nè si trasmettono le eredità medesime.

Ufficio è questo del solo testatore, il quale prevalendosi della facoltà che gli fanno le leggi regolatrici della materia e conformandosi al disposto dalle medesime, designa e chiama egli stesso i propri eredi e legatari, e loro attribuisce e trasmette o la totalità o quella parte di sue sostanze che più gli torni a grado.

Quindi si fa manifesto, che non dalle leggi che governano le successioni testamentarie, o semplici o fedecommissarie, ma dalla volontà del testatore solo ed unicamente riconoscono gli eredi e legatari i loro diritti e le loro obbligazioni dappoi che questa, e non quelle, loro attribuiscono e trasmettono le eredità ed i legati. La qual cosa è sì vera, che quanto certi, definiti ed inalterabili diventano i diritti degli eredi e legatari per la morte del testatore e per l'adizione dell'eredità, altrettanto, e per le medesime ragioni, sono certi, definiti ed inalterabili i diritti dei chiamati nelle successioni fedecommissarie.

Che, se nelle prime non sarebbe lecito a veruno di togliere o diminuire, od in qualsiasi modo variare ciò che dal testatore è stato legittimamente ordinato e disposto, neppur nelle seconde può il possessore del fedecommissario togliere o diminuire, od altrimenti variare ciò che nelle tavole di erezione è stato legittimamente stabilito.

Se fosse vero, o signori, ciò che le ragioni sinora discorse, chiariscono erroneo e falso, non altro in sostanza essere le successioni fedecommissarie che una pura e semplice legge di successione, un puro e semplice editto successorio, in quella guisa che trattandosi di successioni legittime e *ab intestato*, è libero a ciascuno di disporre diversamente da quanto prescrivono le leggi regolatrici delle medesime, col chiamare al possesso e godimento di sue ereditarie sostanze, persone diverse da quelle degli eredi legittimi, al possessore del fedecommissario, dovrebbe pur essere lecito di variare le disposi-

zioni contenute nell'atto di erezione, allorchè trattasi di successioni fedecommissarie, mentre sì nell'uno, che nell'altro caso cotali disposizioni non potrebbero nè dovrebbero sortire il loro effetto che in mancanza di contraria volontà del testatore, la quale, ogniqualvolta è stata legittimamente manifestata, fa cessare le leggi concernenti alle successioni legittime e *ab intestato*.

Ma ben diversamente procede la cosa a riguardo delle successioni fedecommissarie, le quali, non dalla legge, ma dalla volontà dell'ereditore, sono deferite, tantochè alle successioni testamentarie semplici ed ordinarie, anzichè alle legittime e *ab intestato*, vogliono essere le medesime in questa parte raggiugliate.

Donde conseguita, o signori, che, siccome nessuno può togliere agli eredi e legatari ciò che dal testatore è stato loro lasciato, così nè il possessore del fedecommissario, nè altri può togliere ai chiamati ciò che per volontà del fedecommittente è stato loro attribuito, dappoi che si gli uni, che gli altri, misurano i loro diritti, non già dalla disposizione delle leggi sulle successioni legittime e *ab intestato*, ma dalla volontà del testatore *ex pacto et providentia majorum*, i quali usando della facoltà che loro compete, stabilirono quei vari gradi di eredi, e quei diversi ordini di successione che si contengono nei loro atti tra vivi o di ultima volontà, e che più non potrebbero essere variati o distrutti senza variare o distruggere gli atti stessi per cui furono stabiliti.

Nè alcuna ragione di differenza tra le successioni testamentarie semplici ed ordinarie e le fedecommissarie può in questo rispetto da ciò solo riscontrarsi, che non contente queste di disporre pel tempo presente, ed a favore di eredi e legatari di un sol grado, risguardino al tempo avvenire ed alle future generazioni, e contemplino più gradi ed ordini di successioni.

Mentre la legge che permette l'uno e l'altro modo di disporre, attribuisce ad entrambi la medesima efficacia, tanto che qualunque di essi piaccia al testatore di prescegliere per disporre delle proprie sostanze, la volontà di lui diventa l'unica norma, secondo la quale vogliono essere in appresso governate e trasmesse le sostanze medesime.

Quello pertanto che il testatore può fare legittimamente e validamente nelle successioni testamentarie semplici ed ordinarie, altrettanto legittimamente e validamente lo può fare l'ereditore del fedecommissario nelle fedecommissarie, posciachè si nell'una che nell'altra maniera di disporre, pari si riscontra la podestà del farlo, pari la volontà del disponente, pari la materia ed atta ad essere ugualmente in ambi i modi regolata, ordinata e modificata.

Ma se per queste ed altre ragioni che si potrebbero addurre a maggior conferma e sostegno della nostra sentenza, rimane bastantemente provato e chiarito che non può altrimenti operarsi la soppressione dei fedecommissari e delle commende esistenti, che dando alla nuova legge un effetto retroattivo e pregiudicando a legittimi interessi ed a diritti acquisiti, sarà egli ciò non pertanto in facoltà del legislatore di ciò fare, e potendolo, converrà egli che lo faccia?

Sopra entrambe le proposizioni non esito a rispondere, affermando e mantenendo essere non solo lecita e facoltativa, ma conveniente ed utile la progettata soppressione.

Che sia in facoltà del legislatore di dare, semprechè il ben pubblico lo esiga e comandi, un effetto retroattivo alle nuove sue ordinazioni, tuttochè venga per esse a recarsi una lesione più o men grave a diritti ed interessi legittimi e preesistenti, è sentenza riconosciuta ed ammessa da tutti gli autori che trattarono la scienza della legislazione, e di cui le anti-

che e moderne legislazioni ne offrono non pochi ed infrequenti gli esempi.

Nè può la cosa procedere diversamente dove si consideri che ufficio del legislatore essendo quello di operare tutto quel maggior bene che sia richiesto alle condizioni dei tempi, dei luoghi e delle persone, mal potrebbe a questo suo debito soddisfare quando in nessun caso potesse toccare alle cose esistenti ed ai fatti preteriti e compiuti.

Se non si può disconoscere la somma convenienza di rispettare gelosamente il passato, per non gettare lo sconforto e la rovina nelle famiglie dei privati, la incertezza nelle umane transazioni, la confusione e lo scompiglio nell'intera società, non si può del pari negare al poter supremo l'imprescrittibile diritto, anzi lo strettissimo dovere di correggere quelle ingiustizie, annientare e distruggere quei fatti e quelle istituzioni che potrebbero talvolta o impedire affatto o ritardare di soverchio il conseguimento di quel maggior bene o di quell'altissimo scopo che nell'interesse dell'intera società si avesse il legislatore proposto ne' suoi novelli ordinamenti.

Adoperandosi in altra guisa, chi non vede che sarebbe impedita ogni via di miglioramento e di progresso? Che noi saremmo condannati a starcene per sempre o per assai lungo tempo in quel medesimo stato a cui erano sgraziatamente ridotti i padri nostri, sol perchè fosse piaciuto ai legislatori dei tempi passati di stabilire ordinamenti e creare istituzioni progressive e durature nei loro effetti, non pel tempo soltanto di loro vita o di durata delle loro leggi, ma ben anche dopo la morte loro e la cessazione di queste?

Ma il legislatore non può ne' suoi ordinamenti vincolare l'avvenire in modo che sia tolta a lui stesso, ed agli altri che vengono dopo, quell'assoluta ed illimitata facoltà di operare ed introdurre nel reggimento dello Stato tutti quei cambiamenti e miglioramenti che le mutate condizioni suggeriscano, la ragione e la giustizia comandino ed il ben pubblico richieda, il quale è e debb'essere la sola e suprema legge regolatrice di quel sovrano potere che in lui risiede.

L'affermare il contrario urta colle sapienti ordinazioni di Dio, che creando l'uomo dal nulla, lo dotò di una natura essenzialmente ed eminentemente perfettibile ad immagine e somiglianza del suo divin Fattore, che è la perfezione stessa.

Pugnerebbe altresì coll'indole e collo scopo di ogni civile associazione, la quale, ad esempio degli individui di cui si compone, tende essa pure a perfezionarsi di continuo, ed a progredire nella via del bene e di ogni maniera di miglioramenti, essendo questo lo scopo che gli uomini si proposero nell'unirsi in civile consorzio.

Pugnerebbe per ultimo colla natura del supremo imperio, il quale dovendo essere uno, supremo, ed individuo, cesserebbe di essere tale dal momento che non comprendesse tutti quei mezzi che sono richiesti ed acconci a promuovere e raggiungere il maggior bene dello Stato.

Da queste fonti procede l'imprescrittibile diritto del legislatore di mettere la mano e la falce nelle cose esistenti e nelle istituzioni già attuate e permanenti, per regolarle e modificarle, cambiarle e sopprimerle affatto, affine d'introdurre e promuovere la prosperità dello Stato, che dirige e governa.

La verità di questa prima proposizione, o signori, ne pare talmente chiara da non abbisognare di più lungo discorso per essere dimostrata.

Nè meno evidente, o signori, a me sembra la seconda proposizione che si aggira intorno alla convenienza di operare la soppressione dei vincoli già esistenti.

Basti infatti l'avvertire, a sostegno e conferma della medesima, che la pubblica opinione li condanna e proscrive; e che quelle medesime ragioni che militano per l'abolizione di ogni maniera di vincoli futuri, consigliano egualmente la soppressione di quelli che già vi esistono di presente, affinchè meglio si raggiunga lo scopo a cui è rivolta la proibizione di crearne dei nuovi.

Pertanto lasciando stare la trattazione di quest'argomento che ne condurrebbe ad una inutile e poco gradevole ripetizione di cose da voi tutti bastantemente conosciute e giustamente apprezzate, pregio dell'opera sarà più presto l'accostarsi senz'altro all'esame dell'ultima questione, la più rilevante di quelle come sovra proposte.

Che nel proibire ogni maniera di vincoli per l'avvenire si sopprimano pur quelli che già furono istituiti ed eretti per lo passato, motivi di pubblico bene e di altissimo interesse, al cui cospetto tacer debbono tutte le altre considerazioni, il possono richiedere, e noi abbiamo dimostrato che il potere legislativo lo può senza fallo ed esitanza operare.

Ma che nel procedere a cotesta soppressione nessun conto abbia a tenersi di tutti gli altri diritti ed interessi legittimi, di tutte le altre combinazioni ed assestamenti privati e famigliari, che hanno il loro fondamento nella legge che li riconosceva e nella disposizione dell'uomo che li aveva creati e stabiliti, mi è paruta ognora e mi pare tuttavia cosa troppo dura ed enorme, a cui la ragione non consenta, ripugnino i dettati della giustizia e dell'equità, ostino l'esperienza e gli esempi delle altre nazioni e l'autorità dei valentuomini e dei più dotti e versati in queste materie sia affatto contraria.

Nessuna nazione infatti e nessun Governo ha mai proceduto di questo modo a simili riforme ed innovazioni; o se taluni lo fecero, furono ben pochi, e questi ancora, o perchè rivoluzionari ed operanti con mezzi conformi ed analoghi ai loro principii ed alla natura loro; o perchè stranieri e poco curanti delle conseguenze che ne sorgerebbero, male avvisando che queste, qualunque fossero, non sarebbero imputabili a loro, che non erano stati gli autori di quelle leggi che avevano partorito quello stato di cose che si voleva far scomparire.

Fuori di questi assai rari e pochi casi nessun'altra nazione o Governo si troverà il quale nell'operare di simili riforme non abbia serbato nel tempo stesso un giusto riguardo a tutti quei diritti ed interessi legittimi ed a tutte quelle combinazioni famigliari e private che già esistevano di fatto, stabilite in virtù e sotto l'egida e salvaguardia delle leggi dallo stesso Governo fatte e pubblicate, il quale, rievocandole per ragione di pubblico vantaggio, lasciava per altro sussistere gli effetti già per esse prodotti o prossimi a prodursi, per ledere, il meno che possibil fosse, i legittimi interessi dei privati, e rendere per tal guisa, il meno che si potesse duro, gravoso ed incomodo il passaggio così subito e repentino da uno stato di cose esistente e legittimo ad un altro totalmente contrario e forzato.

Questi passaggi non si vogliono mai fare senza l'accompagnamento di tutte quelle salutari ed utili cautele che, senza impedire il grande scopo che il legislatore si propone, rendano meno pericolosa e nociva la transizione che si opera, e pregiudichino il meno possibile a tutti gli altri privati interessi.

Non si contesta dunque al legislatore la facoltà di poter ciò fare; ma solo si afferma e mantiene che questa facoltà va esercitata per modo che riesca meno dura ed incomoda che sia possibile. E se a nessuno è dato di regolare le cose future

in modo che cessino di essere nel dominio e potere del legislatore, a cui spetta l'incontestabile diritto non che di modificarle, di sopprimerle affatto, quando così il ben pubblico lo richiegga; questo suo diritto per altro cessa e vien meno tosto che è raggiunto lo scopo che ne autorizza l'esercizio, e debbono nel resto serbarsi intatte ed illese tutte le combinazioni preesistenti e già definitivamente regolate e stabilite.

Al postutto il legislatore, nel cui dominio stanno le cose future, può quando il bene pubblico lo esige e comanda, regolarle diversamente da quello che già furono o sono, mutarle e sopprimerle affatto; ma nell'operare questi cambiamenti ed introdurre queste novità deve cercare e seguire la via che lo conduca al suo scopo con minori danni, pregiudizi e turbamenti possibili dei privati e legittimi interessi.

Pertanto l'esercizio di questo supremo diritto vuol essere regolato e limitato dal fine stesso a cui è rivolto; epperò arrestarsi là, dove essendo raggiunto lo scopo a cui mira, viene a mancare la ragione ed il fondamento che lo rendeva necessario e legittimo.

A questo punto è soddisfatto all'interesse pubblico, e scontentano gli interessi privati, cui il legislatore deve prendere del pari in sollecita cura e considerazione, promuovere e favorire, conservare e garantire a ciascun individuo della grande famiglia dello Stato.

Conciliare insomma il ben pubblico coi diritti ed interessi privati, promuovere il primo senza ledere e turbare di soverchio i secondi, ecco il grande ufficio del legislatore, ecco la vera missione che gli è affidata.

E giustamente si potrà dire di lui ciò che dei poeti scriveva il Venosin cantore, che *omne tulit punctum* quel legislatore il quale nell'operare di simili riforme e nell'introdurre di cosiffatte innovazioni sappia coi vari suoi ordinamenti procacciare la maggior copia di pubblico bene colla minor lesione dei privati interessi e col minor dissesto delle combinazioni esistenti e prestabilite, il cui turbamento getta lo sconforto e lo scompiglio nelle famiglie, e conseguentemente anche nello Stato.

Ora qual è il fine che il legislatore si propone nell'abolizione delle leggi permissive dei vincoli e nella soppressione di quelli già instituiti ed eretti?

Quello di rendere liberi e disponibili i beni nelle mani dei singoli possessori, e colla libertà e disponibilità dei medesimi promuovere e favorire il commercio e la libera contrattazione, e nel tempo stesso cessare dalle successioni quell'ineguaglianza che trattava in sì disforme guisa membri di una medesima famiglia, col discapito non solo della giustizia, ma ben anche della morale.

Ma questo fine è raggiunto tosto che le leggi suddette sono abolite ed i vincoli già esistenti soppressi. Il perchè cessa a questo punto l'esercizio del diritto di cui discorrevamo; di quel supremo diritto in virtù del quale il legislatore, riguardando al tempo passato, dà alle sue leggi un effetto retroattivo per conseguire lo scopo suddivisato. Questo ottenuto, il voto del legislatore è soddisfatto: ond'è che nel regolare gli ulteriori effetti delle sue disposizioni dee di necessità aver riguardo alle cose esistenti, ai legittimi interessi già sorti e creati, ai fatti già compiuti e permanenti, affine di turbare il meno che sia possibile le attuali condizioni sociali e le combinazioni famigliari, e gli assestamenti privati già seguiti, e rendere nella distribuzione e trasmissione dei beni a ciascuno degli interessati quella giustizia che loro possa essere più o meno strettamente dovuta.

Procedendo in questa conformità alle volute riforme, noi giungeremo ad afferrare felicemente quel porto, in cui tutti

dobbiamo desiderare di prontamente e sicuramente ricoverare, senza urtare per via in quegli scogli nei quali andarono miseramente a rompere altre nazioni che percorsero questo medesimo cammino.

E mentre ci applicheremo con assidua cura a svolgere e ad attuare le conseguenze dello Statuto, porremo ogni nostro studio a fondare un Governo libero e forte a un tempo, rialzando il principio dell'autorità quasi abbattuto e distrutto, e conservando quegli elementi di forza e di stabilità, senza dei quali non può avere lunga e prospera vita verun corpo o fisico o morale.

Affine poi di rinscire nella presente bisogna a questo soddisfacente ed utile risultamento, due sono le vie che ci si parano davanti; l'una e l'altra suggerite dalla ragione e dalla natura stessa delle cose, e confortata dagli esempi patrii e stranieri.

La prima fu già per suggerimento e consiglio del celebre cancelliere D'Aguesseau praticata dalla Francia, e più di recente ancora dal Piemonte, e consiste nel ridurre a soli due gradi i vincoli tuttora esistenti, compresi l'attuale possessore, tanto che alla morte di lui passino i beni liberi e sciolti nelle mani del primo chiamato, il quale intanto e fino a verificarsi la condizione da cui dipende la sua vocazione, veste l'abito ed assume la qualità di un erede condizionato qualunque fosse stato in tale conformità da qualsiasi testatore instituito, giusta il disposto dalla legge comune, che regola in questa parte le successioni testamentarie.

La seconda fu già seguita dalla repubblica ligure, e ancor di recente dalla repubblica francese, e sta riposta nel riservare all'attuale possessore l'intero usufrutto, e nel dividere la nuda proprietà dei beni tra lo stesso attuale possessore ed il primo o primi chiamati, con questa differenza però, che mentre la prima attribuiva l'intera metà dei beni a quello dei chiamati che si troverebbe ad esser tale alla morte dell'attuale possessore, la seconda, per contro, ne assegnò una eguale porzione a tutti quelli tra i chiamati che si trovassero viventi al momento della pubblicazione della nuova legge.

A questa seconda via ha creduto di dovere di preferenza attenersi la vostra Commissione, siccome a quella che meglio corrisponde allo scopo che la nuova legge si propone di conseguire, che è quello dell'immediato scioglimento, e dell'istantanea libertà dei beni vincolati, i quali senz'altra aspettativa od avvenimento incerto e futuro, vengono attribuiti a certe e determinate persone le quali ne possono liberamente disporre al paro di tutti gli altri beni che già si trovano nel commercio e nella libera contrattazione.

Nè sarebbe per verun conto ragionevole e giusto che cotale divisione ed attribuzione della nuda proprietà si limitasse ad alcuni casi speciali soltanto, ovvero si subordinasse ad alcune determinate condizioni e circostanze.

Imperocchè, a parte anche questi specialissimi e rari casi e queste particolarissime condizioni, è paruto alla vostra Commissione che i diritti di tutti gli altri chiamati qualunque non siano meno certi ed incontrovertibili, come di sopra si è cercato di dimostrare; e conseguentemente non meno favorevole e degna del massimo riguardo la sorte loro e la loro condizione.

Nè così disponendo, si può dire che la nuova legge arrechi la menoma lesione o pregiudizio ai diritti dell'attuale possessore, tanto che importi di attribuire a lui solo o in tutti, nella massima parte dei casi, la piena ed intera proprietà dei beni svincolati.

Mentre egli è palese che qualunque maggior diritto od

emolumento si attribuisca all'attual possessore, oltre all'infertile e formale usufrutto che continua a ritenere, è un puro e mero guadagno ch'egli fa per beneficio della nuova legge, la quale, non contenta a mantenergli il pieno godimento dei beni, a cui per la legge anteriore aveva diritto, gli aggiudica altresì una considerevole parte della nuda proprietà che prima non gli apparteneva, o molto impropriamente gli spettava.

Gli ulteriori chiamati, all'incontro, mentre si veggono tolto il diritto di acquistare il pieno godimento di tutte le sostanze vincolate, ed inoltre la nuda proprietà delle medesime nel caso di compimento dei quattro gradi, o di mancanza di altri chiamati, non ricevono dalla nuova legge in compenso che la sola metà della nuda proprietà degli stessi beni vincolati.

Voi quindi ben comprendete, o signori, quanto sia diversa la condizione dell'attual possessore da quella degli ulteriori chiamati nel caso di scioglimento del vincolo che si voglia colla nuova legge operare.

In questo scioglimento puro e semplice tutto l'utile ed il guadagno sarebbe dell'attual possessore; laddove tutta la perdita ricadrebbe a danno dei chiamati ed a pregiudizio dei diritti per essi acquistati.

Il primo cerca evidentemente di far guadagno per mezzo della nuova legge, quando invece i secondi mirano a cessare od a minorare il danno che loro incontrabilmente ne deriva.

Ora, lasciando anche stare tutte le altre ragioni, e considerando in questo solo rispetto la cosa, tra chi *certat de lucro captando*, e chi *certat de danno vitando*, chi si dirà che meriti maggiormente di essere dal legislatore considerato e favorito? Il primo che vuol lucrare a danno dei secondi, ovvero questi che vogliono impedire a quello di recargli un maggior danno?

Pare a me che la condizione dei chiamati sia assai più favorevole, e conseguentemente più degna dei giusti riguardi del legislatore; donde si può con tutto il fondamento inferire che attribuendo, come noi facciamo, in tutti i casi la metà della nuda proprietà dei beni vincolati agli eredi chiamati, noi non solo facciamo opera giusta ed equa, ma trattiamo assai più largamente l'attual possessore che non gli ulteriori chiamati; mentre il primo pella nuova legge acquista a sua libera disposizione la metà di quei beni di cui per l'antica legge riteneva il solo godimento. Laddove in compenso dello scioglimento che distrugge ed annienta tutti i diritti che loro erano dalle tavole di fondazione assicurati e guarentiti, altro non ricevono i secondi che la sola metà della nuda proprietà di quei medesimi beni.

Riassumendo pertanto in poche parole quello che son venuto sin qui largamente divisando, parmi di poterne trarre, quasi altrettanti corollarii, le seguenti conclusioni:

Che il legislatore non solo ha la facoltà, ma il dovere di abolire le leggi permissive dei vincoli;

Che questa semplice abolizione non basta di per sé sola a partorire la soppressione dei vincoli attualmente esistenti, ma richiedesi per operarla una speciale ed apposita disposizione legislativa;

Che questa produce un vero effetto retroattivo, e conseguentemente una vera lesione dei diritti già acquistati dagli ulteriori chiamati;

Che, ad onta di tutto ciò, può e debbe il legislatore sancirla, perchè altamente richiesta dal pubblico bene;

Che, soddisfatto allo scopo che colla medesima si propone, deve egli serbare nella ripartizione ed attribuzione dei beni

vincolati la dovuta considerazione ai diritti già su di essi acquistati dagli eredi fedecommissarii in virtù delle tavole di fondazione che ne prescrivevano la conservazione e la restituzione a favor loro.

All'alto senno vostro, o signori, ora si appartiene, ed alla matura ed illuminata vostra esperienza il ponderare questa ed altre ragioni che a favore più dell'una che dell'altra opinione già sonosi da coloro che mi precedettero, e lo saranno da quei che mi verranno dopo in questo medesimo arringo recate in mezzo, acciocchè in una materia sì ponderosa qual è quella che stiamo ventilando, voi possiate fare quella deliberazione che meglio soddisfaccia alla pubblica opinione, al bene dello Stato e ai diritti di tutti gli interessati.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol tenerla per chiusa, voglia sorgere.

(È chiusa la discussione generale.)

L'articolo primo della legge è il seguente (*Vedi sopra*).

DELLA TORRE. Il mio emendamento è la legge francese; esso consiste nell'aggiungere: *salvi i diritti dei primi chiamati*.

ALFIERI. Fo osservare all'onorevole senatore Della Torre che la legge francese (a cui credo voglia alludere) riguarda i primi chiamati, nati o concepiti all'epoca della promulgazione della legge; penso quindi che egli intenda di limitare questa vocazione a chi è nato o concepito, come dice la legge francese, quando sarà promulgata la legge di cui si tratta, perchè altrimenti sarebbe illimitata.

PRESIDENTE. Il suo emendamento sarebbe dunque così concepito: «salvo i diritti del primo chiamato, nato o concepito all'epoca della promulgazione della legge.»

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterò l'onore di osservare all'illustre signor maresciallo che quest'aggiunta potrebbe per avventura sembrare meno opportuna nell'articolo primo...

DELLA TORRE. Sì, sì, ha ragione.

PRESIDENTE. Pare che sia più acconcio il luogo all'intromissione di questo emendamento allorchè si tratterà nell'articolo 2 dei diritti dei primi chiamati. La legge li modera, ed il signor maresciallo vorrebbe conservarli illimitati.

DELLA TORRE. Lo proporrò nell'articolo 2.

PRESIDENTE. Allora quest'emendamento non può fare pel presente oggetto di discussione.

SCLOPIS, relatore. Prego la Camera ad avvertire che quest'articolo è quello che pronunzia lo scioglimento; è l'articolo che colpisce per conseguenza di rescissione immediata la sostituzione esistente, ed è di quest'articolo che con tanta larghezza di dottrina e con tanto acume di criterio legale il senatore Stara ha dimostrata la precisa utilità, confutando le ragioni di coloro che credono che pronunziandosi questo svincolamento si opererebbe una specie di azione retroattiva, e contraria ai diritti perfettamente acquisiti. Dunque la Camera deve farsi capace che assentendo a quest'articolo, pronunzia lo scioglimento. Nell'articolo 2 si viene poi a stabilire le norme colle quali si opera la divisione come effetto immediato dello scioglimento pronunziato.

DELLA TORRE. Per conseguenza chi vuole rigettare la legge non si alzerà nella votazione dell'articolo 1, locchè io consiglierai, perchè mi pare che non convenga; questa almeno è la mia opinione.

PRESIDENTE. Così appunto dovrà procedersi. Chi vorrà rigettare tutt'intera la legge, non si alzerà all'articolo 1.

Se non havvi intanto altri che chiegga la parola, io porrò ai voti l'articolo 1, separandolo in due parti.

« § 1° Le disposizioni eccezionali portanti facoltà di erigere fedecommissi, primogeniture e maggioraschi contenute nelle vigenti leggi sono abrogate. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(È approvata.)

« § 2° I fedecommissi, le primogeniture ed i maggioraschi già eretti prima della promulgazione della presente legge, sono risolti nell'attuale possessore. »

Chi approva questa seconda parte, voglia rizzarsi.

(È approvata.)

Porro ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 2 (*Vedi sopra*).

A quest'articolo l'ufficio centrale ha proposta un'importante modificazione così concepita:

« La nuda proprietà della metà dei beni già vincolati rimane riservata al primo o primi chiamati, qualunque sia la linea cui essi appartengono, che saranno viventi all'epoca della promulgazione della presente legge.

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore quanto dal primo chiamato. »

Il senatore Della Torre propone quindi che ad ambedue le redazioni si aggiunga una frase che tolga completamente ogni riserva, e lasci intatti i diritti del primo chiamato.

Domanderò in primo luogo se il signor maresciallo intende di sviluppare maggiormente il suo emendamento. Domanderò poi se è appoggiato.

(È appoggiato.)

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Prima che io mi faccia a ragionare intorno al sostanziale emendamento proposto dall'ufficio centrale, prego il Senato di permettermi alcune osservazioni intorno ad un dissentimento che l'ufficio medesimo notò tra di lui ed il Ministero, relativamente ad uno dei principii regolatori di questa legge.

Accenna quel principio alla condizione legale dei futuri chiamati.

L'onorevole signor relatore dell'ufficio centrale così scrisse nella sua relazione:

« Ho parlato di diritti, e ciò vi farà accorti, o signori, che la vostra Commissione ravvisa in modo diverso dal ministro proponente la qualità degli ulteriori chiamati.

« La relazione ministeriale accenna che quelli non dovrebbero di altro dolersi che della perdita di una aspettazione o di una speranza. La vostra Commissione invece crede che i chiamati sieno investiti di un diritto, » ecc.

Io credo, o signori, che questo dissentimento sia più apparente che reale.

È vero che il Ministero nella sua relazione scrisse che quanto ai futuri chiamati non si trattava che di speranza, che di aspettazione legale; ma ciò disse il Ministero accennando alla facoltà del legislatore nella soggetta materia.

Vi è noto, o signori, e molto bene lo dimostrò l'onorevole senatore Stara, che quando si tratta di diritti compiutamente, irrevocabilmente acquistati, questi diritti sono, per così dire, sottratti al dominio della legislazione, la quale non può provvedere che ai casi futuri, e non può far ritorno al passato, non può sovvertire diritti acquistati senza offesa, ed offesa gravissima della giustizia civile.

Ma quando si tratta di diritti non compiutamente acquistati, di diritti dipendenti ancora da eventi futuri ed incerti, allora il legislatore può intervenire, può temperare, può modificare, può anche togliere talora di mezzo questi diritti eventuali.

In ciò sicuramente l'ufficio centrale sarà a un dipresso d'accordo con me. Io professo poi d'essere d'accordo coll'ufficio centrale considerando la cosa sotto di un altro punto di vista, riguardati cioè gli effetti che lo svincolamento deve produrre rispetto ai futuri chiamati.

In essi, o signori, il Ministero vide qualche cosa di più che una semplice, che una nuda speranza; il Ministero vide in essi un diritto, quantunque eventuale, e seppe rispettarlo.

Questo, o signori, è provato dal fatto; se il Ministero non avesse riconosciuto altro che una nuda speranza, e nessun fondamento di diritti neppure eventuali in questi futuri chiamati, egli si sarebbe accostato al sistema di coloro i quali, nessun riguardo avuto alle future vocazioni, attribuiscono interamente i beni svincolati al possessore attuale; ma egli invece diversamente opinò, e voi scorgete nell'articolo 2 del suo progetto che i futuri chiamati sono contemplati anche essi.

Ora, lasciando in disparte questa osservazione dell'ufficio, vengo al suo emendamento.

Il Senato scorge di leggieri la differenza sostanziale che vi ha tra il sistema proposto dal Ministero e quello che vi è surrogato dall'ufficio centrale.

Il Ministero introduce una differenza tra la linea discendente e la linea collaterale. Non attribuisce la metà della proprietà ai chiamati della linea collaterale se non quando cessi anco la probabilità di prole del possessore attuale del fedecommissario.

Il limite di questa probabilità, bene o male, venne collocato all'età di 60 anni.

Due motivi indussero il Ministero ad accogliere questo sistema

Il primo sta in ciò che due anni fa questo stesso sistema fu accolto per la Sardegna, e parve al Ministero che l'uniformità delle leggi dello stesso paese fosse pure un vantaggio da tenersi a calcolo, tanto più che non gli risultava che la condizione legale della Sardegna fosse talmente speciale per cui si rendesse necessaria una disposizione diversa pel continente; e non gli era noto neppure che dal metodo accolto per quell'isola ne fossero nate difficoltà di applicazioni o inconvenienti che fossero da evitarsi con una nuova legge, adottando un nuovo sistema.

L'altro motivo si dedusse da che tra due linee delle quali l'una è in possesso dei beni e l'altra no, parve doversi dare qualche preferenza alla ragione, per così dire, del possesso; tanto più che si tratta di linea la quale, essendo prima chiamata, nell'ordine della vocazione, deve presumersi prediletta al fondatore. La vostra Commissione, o signori, non fece differenza di linea. Essa scioglie il fedecommissario, e attribuisce la metà della nuda proprietà al possessore e l'altra metà al futuro chiamato, a qualunque linea appartenga.

Signori, in una materia in cui l'equità deve desumere le sue regole, le sue misure da contingenze future, da calcoli di interessi futuri ed incerti, gli è quasi impossibile il formarsene un concetto talmente netto, talmente preciso, che non si pecchi per qualche verso. Ed io confesserò, o signori, che il sistema propostovi dal Ministero ha sicuramente un inconveniente grave; la sola speranza di prole basterebbe, a termini del progetto, per privare totalmente, irrevocabilmente il futuro chiamato della linea collaterale di tutto il beneficio della vocazione.

Aggiungerò ancora che vi è qualche cosa di arbitrario in quel limite fissato dalla probabilità della sopravvenienza di prole, limite che potrebbe anche essere smentito dalla natura.

Il sistema proposto dall'ufficio centrale non accoglie in sé lo stesso pericolo d'inconvenienti relativamente alla distribuzione di quote, giacchè, o l'attuale possessore del fedecommesso avrà prole, e questa non avrà a dolersi che della perdita della metà del fedecommesso; o non ne avrà, e allora il futuro chiamato della linea collaterale non avrà a lamentare anch'esso che la perdita della metà del fedecommesso; e non verrà mai il caso che vi sia un chiamato il quale, a contemplazione di questo evento futuro ed incerto, venga privato del totale beneficio di vocazione.

Solamente, o signori, io mi farei a proporvi un lieve sottoemendamento all'emendamento dell'ufficio.

Io credo che sia esso reso necessario da un'osservazione inserita nella relazione dell'ufficio.

Il Ministero nel suo progetto non aveva parlato dei concepiti all'epoca della promulgazione della legge; esso non aveva fatto menzione che dei viventi a quell'epoca; e ciò perchè gli parve essere massima generale, costante di diritto che per gli effetti favorevoli il concepito è posto, dirimetto alla legge, nella condizione medesima dei già nati.

Al contrario, io trovo che la Commissione, fattasi carico di un dubbio su di questo proposito, l'avrebbe risolto in senso negativo, e così trovo scritto nella sua relazione:

« Tra i membri della Commissione vi fu chi, per amore di meglio coordinare l'anzidetta disposizione col sistema del nostro diritto successorio, proponeva che invece di dire semplicemente *viventi* si dicesse *viventi o già concepiti*.

« Ma gli altri membri credettero più opportuno di astenersene, non potendo ravvisare come posto in grado effettivo di vocazione chi non è nato peranco, e riputando in ogni caso il diritto del nascituro superato da quello del vivente, quando si tratta di attribuzione di quote, che secondo lo spirito della legge non debbono rimanero in riposo. »

Voi vedete o signori, che l'ufficio e il Ministero sono d'accordo nel non parlare di concepiti, ma solo d'accordo per motivi opposti; il Ministero perchè li crede virtualmente compresi; l'ufficio perchè li vorrebbe esclusi.

In questo stato di cose, io credo inevitabile una spiegazione, e quanto al senso di questa spiegazione, io non potrei discostarmi dalla massima generale di diritto che vi ho accennato, tanto più che se vi ha sospensione nell'effetto della legge, questa sospensione sarà brevissima, e inoltre la sospensione medesima si incontra in mille altri casi retti dal Codice civile.

Prima di terminare il mio ragionamento, mi farò ancora a osservare che l'emendamento proposto dall'ufficio centrale mi sembra molto più equo, che nol sia il compartimento stabilito dalla legge francese.

Signori, o si lascia sussistere il fedecommesso, e allora la proprietà non appartiene, nè all'attuale possessore, nè al futuro chiamato; o si scioglie il fedecommesso, e allora non vi sarebbe ragione per cui il beneficio di questa legge debba soltanto giovare al futuro chiamato.

Posto anche in disparte l'inconveniente, quantunque molto notabile anch'esso, di lasciare sospeso a tempo indefinito l'effetto di questa legge, inconveniente che risulterebbe dal sistema francese, io crederei più logica, più equa la decisione che vi è proposta dall'ufficio, ed alla quale di buon grado si associa il Ministero.

SULOPIS, relatore. L'ufficio centrale è lieto d'udire come il signor guardasigilli entri nelle viste generali per cui esso ufficio ha creduto di dover modificare il primitivo progetto.

L'ufficio centrale poi non ha nessuna difficoltà di accettare l'aggiunta spiegativa dei già concepiti, quale si propone dal guardasigilli.

Ad alcuni parve che forse non sarebbe stata nemmeno necessaria quest'aggiunta, perchè dicendosi *viventi*, nel linguaggio legale si dovevano comprendere i già concepiti. La ragione di dubitare, che mosse una parte notevole della Commissione a proporre l'altra redazione, quale si trova attualmente, era quella di non lasciare in sospeso la distribuzione dei beni: tutti per altro conosceranno che questo riguardo messo a confronto dell'importanza della ragione d'equità che vi ha di tenere conto di quelli che agli occhi della legge sono già considerati come vivi, nelle altre regole di successione debba prevalere all'interesse di economia pubblica dello scioglimento istantaneo dei beni.

Siccome inoltre quel ritardo che si frapperà non potrà mai essere di lunga durata, nè le cautele che si dovranno prendere, come di deputazione di curatore od altra simile, non saranno nemmeno di grave imbarazzo, l'ufficio centrale non ha nessuna difficoltà di aderire a questa proposta.

DELLA TORRE. Je dirai peu de choses, car la discussion a été longue et fatigante. J'étais opposé à l'abolition des fidéicommis; je crois que c'est une chose nuisible dans une monarchie constitutionnelle; mais enfin, l'avis de la majorité paraît être de les supprimer; soit, mais il faut cependant rester équitables. Il y a une personne qui est lésée, c'est évidemment le premier appelé, car il avait une certitude; ce n'était pas pour lui un droit possible, mais un droit certain, d'après lequel il avait pu faire des arrangements. Peut-être ne lui avait-on donné en mariage sa femme que parce qu'il devait avoir des fidéicommis. Il appartient à une province éloignée de l'endroit où il doit recueillir un fidéicommis, il vend ce qu'il possède dans cette province éloignée pour réunir sa fortune dans l'endroit même où le fidéicommis l'attend: le fidéicommis lui semble meilleur; il fait des dettes avec la certitude de les payer, et trouve de l'argent à cause de cette certitude. Maintenant réduisez le fidéicommis à la moitié, vous changez tout à fait sa condition. En admettant qu'il soit bien d'abroger le fidéicommis il faut penser au premier appelé. La loi faite chacun saura qu'il n'y aura plus rien à attendre, qu'aucun contrat, aucune espérance ne peuvent survenir; après le premier appelé ces inconvénients ne pourront plus arriver, car chacun saura qu'il n'existe plus de fidéicommis, c'est une affaire terminée; au lieu qu'actuellement vous prenez une affaire à mezzo corso, vous ne savez pas quels intérêts vous léserez.

Je désire que la portion reste dans son entier au premier chiamato. Voilà le but de mon amendement; je me flatte que le Sénat lui sera favorable.

DE POBNARI. Io mi propongo di sottoporre al Senato in questo secondo articolo un emendamento il quale a me sembra contenere disposizioni più eque ancora, e, senza troppa complicazione, applicabili, come andrò successivamente spiegando.

Dirò una parola quanto alla questione toccata poc'anzi dall'onorevolissimo guardasigilli, su di che una dissidenza appariva tra il ministro e l'ufficio centrale, relativamente all'aver, i successori chiamati, un diritto più o meno perfetto.

A me pare che possa conciliarsi vera una comune opinione, dicendo che essi hanno più che una speranza e meno che un diritto; il vero è che tutte queste disposizioni fedecommessarie dipendenti dalla sanzione del legislatore erano condizionate alla perdurazione della legislazione che le ha autorizzate, e quindi una legislazione nuova può modificarle, sopprimerle, ma ad ogni modo lo si deve con provvida equità, con ogni possibile riguardo alle legittime speranze, ai diritti, o quasi,

più o meno acquistati, a coloro che avevano vissuto e aspettato lungamente sotto il precedente regime.

Vengo all'oggetto dell'emendamento che sarei per proporre al secondo articolo: premetterò un'osservazione piuttosto di redazione che altrimenti: ed è questa.

Nel primo articolo si dichiarano risolti i fedecommissi esistenti: ma non vi si dice in qual modo, e quali ne sarebbero le conseguenze.

Evidentemente si vuol lasciar sussistere il godimento dei frutti a favore dell'attuale possessore durante la sua vita. A questi non può essere tolto sicuramente; è questa l'intenzione, ma parmi da doversi esprimere.

Per conseguenza, nel secondo articolo intenderei che si cominciasse a dire « Fermo rimanendo l'usufrutto vitalizio a favore dell'attuale possessore. » Questa è la prima osservazione, come diceva, di semplice redazione, ma pure di qualche importanza per l'esplicita intelligenza della legge.

Venendo alla sostanza più essenziale dell'emendamento, tenendo per fermo che il legislatore, allo stato delle cose, può innovare nel modo che ravvisi più opportuno, ma seguendo i dettami dell'equità, e facendosi carico delle diverse situazioni di coloro che possono avere una speranza, un diritto, a me pare doversi fare una differenza primieramente tra il caso in cui la discendenza dello stesso attuale possessore è chiamata, e nel supposto che questa discendenza esista, e quando invece, o non esista, o veramente chiamata sia un'altra linea.

In secondo luogo mi pare anche da considerarsi una differenza tra la primogenitura ed il fedecommissato dividuo: queste diverse circostanze mi sembrano dovere portare a diverse conseguenze: io le riassumerò tutte nel leggere l'emendamento che ho proposto:

« Fermo rimanendo, in tutti i casi, a favore dell'attuale possessore l'usufrutto vitalizio della totalità de' beni, gliene sarà anche acquistata libera, immediatamente, la intera proprietà, qualora chiamata dopo lui la sua discendenza, ed egli abbia discendenti nati e viventi; e ciò tanto trattandosi di fedecommissato primogenitato, quanto se di fedecommissato dividuo.

« Tuttavia, se, trattandosi di primogenitura, come pure di secondogenitura, o ulteriormente stabilita, e il chiamato fosse ei stesso già maritato, o anche solo emancipato, avrà egli diritto alla nuda proprietà libera della metà de' beni.

« Qualora l'attuale possessore non abbia discendenti viventi, solo una metà della proprietà gli sarà acquistata; l'altra metà sarà riservata al primo, ed ai primi chiamati, dopo lui, esistenti viventi all'epoca della promulgazione.

« La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dall'attuale possessore, quanto dal chiamato, nei predetti casi, alla metà della nuda proprietà. »

L'intento di questa dispositiva sarebbe che, allorchando è chiamata la discendenza ed esistono effettivamente nati e viventi discendenti dall'attuale possessore, si faccia neppure differenza tra la primogenitura ed il fedecommissato dividuo fra i medesimi, perchè allora il padre di famiglia è quello che avrebbe la libera disponibilità di questi beni, e come del resto del suo patrimonio ne disporrebbe conformemente alla legge regolatrice delle successioni ordinarie.

A me pare che niente di meglio vi sia in questo caso a fare se non profittare dell'arbitrio che ha il legislatore di scegliere anche la primogenitura e renderla dividua perchè questo è il voto della legge, il voto per quella eguaglianza che desideriamo di stabilire tra figli di una stessa famiglia.

Tuttavia vi sono dei casi in cui dovrebbe farsi eccezione, ed è quello in cui, trattandosi di fedecommissato non dividuo, il primogenito, o per avventura il secondo, il terzogenito, che fosse chiamato (poichè possono esistere anche questi diversi casi), se questi fosse già maritato, o anche solo emancipato, avrebbe allora più legittima speranza e meglio radicato diritto più importante a mantenersi.

Varia quindi l'altro caso in cui non abbia l'attuale possessore discendenza, o che anzi il successore chiamato sia un'altra linea in qualsiasi maniera: nel qual caso equa conciliazione porrebbe la compartecipazione eguale tra la famiglia del possessore attuale, e l'altra linea chiamata, ma incerta ancora sul suo avvenire.

Quindi succederebbe l'articolo come nel progetto della divisione dei beni a seconda del volere dell'attuale possessore, o dei chiamati nei predetti casi alla metà della nuda proprietà.

Mi pare di avere sufficientemente sviluppato i motivi che mi spingevano a proporre quest'emendamento al secondo articolo che rassegnò ai superiori lumi del Senato.

PRESIDENTE. Vi era già l'emendamento assai sostanziale del signor senatore Della Torre, il quale doveva essere posto in votazione. Sopraggiungono ora nuovi emendamenti del senatore De Fornari, il quale divide in tre parti l'eventualità delle successioni, cioè dei successori diretti, fra i quali egli vorrebbe dividere l'intera sostanza fedecommissaria; dei successori maritati, ai quali vorrebbe usare un particolare favore; e, in fine, dei successori collaterali, pei quali si vorrebbe conceder ragione alla riserva della metà.

Come vede il Senato, tutti questi emendamenti, tutte queste aggiunte, meritano un'accurata e minuta disamina.

Io credo dunque di interpretare il voto del Senato rimandando a domani il seguito dell'esame di questi ultimi emendamenti ed anche la dichiarazione dell'appoggio da darsi, o no ai medesimi.

L'ordine del giorno per domani sarebbe, a creder mio, a mezzodì riunione negli uffizi, sia perchè alcuni uffizi non hanno ancora compiuto il lavoro per la legge sui tributi prediali di Sardegna, e per conseguenza potranno in tal modo questi uffizi procedere alla nomina dei loro commissarii.

Invito quindi gli uffizi a volersi occupare della legge che si è oggi presentata sulla tariffa di tolleranza di alcune monete d'oro.

Non si è chiesta, è vero, per tal legge, l'urgenza; ma questa è manifesta, in quanto che quella legge debbe aver esecuziamento col primo del 1851. Trattandosi altronde di una legge di un solo articolo, che io ho fatto sollecitamente mandare alle stampe, si potrà senza indugio procedere alla nomina dei commissarii; poscia, al tocco, si terrà seduta pubblica per la continuazione della discussione della presente legge.

La seduta è levata alle ore 5.